

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 256° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	32
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	37
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	43
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	49
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	58
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	60
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	64
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	73

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	76
Schengen .....	»	80
Riforma amministrativa .....	»	82

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	99
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	103

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	113
---------------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**208<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini, per le comunicazioni Lauria e per l'interno Sinisi e Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto del provvedimento, che consente una sperimentazione limitata del servizio di telefonia mobile con tecnica DCS1800, in attesa della gara aperta ad altri gestori, ma con la possibilità per i partecipanti alla gara medesima di accedere anche alla sperimentazione. L'urgenza del decreto deriva dal decorso del termine già fissato al 1 gennaio 1998 per lo svolgimento della gara, che peraltro non è stata espletata.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Su richiesta del senatore BESOSTRI, il sottosegretario LAURIA precisa che le procedure per lo svolgimento della gara sono già state avviate, essendosi insediato il comitato dei Ministri competente al riguardo, con l'individuazione dei cosiddetti *advisors*, anch'essi previsti dalla normativa vigente in materia. Nel volgere di alcune settimane sarà quindi emanato il bando di gara, che sarà conclusa presumibilmente entro la prossima primavera.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la mancata pubblicazione del bando di gara prima dell'adozione del decreto-legge non assicura la parità di condizioni tra i gestori attuali e quelli potenziali.

Il presidente VILLONE osserva che anche altri soggetti possono partecipare alla sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto-legge in esame. Quanto alla parità di condizioni con gli attuali gestori, ritiene che il Governo debba chiarire tale aspetto.

Il sottosegretario LAURIA conferma che anche gli altri soggetti interessati sono ammessi alla sperimentazione. Su richiesta del senatore Maggiore, precisa che il comma 3 dell'articolo 1 assicura che l'esercizio commerciale della telefonia mobile secondo la tecnica in questione sarà svolto in condizioni di effettiva concorrenza, mentre il decreto prevede l'avvio di una sperimentazione, limitata a due sole città e a un numero ridotto di utenti, per i gestori attuali del servizio di telefonia mobile, con una disponibilità di frequenze pari nel totale al 10 per cento. D'altra parte, il mancato rispetto del termine del 1 gennaio 1998 è stato dovuto proprio alla necessità di tener conto di tutti gli aspetti della vicenda per assicurare condizioni di effettiva concorrenza nell'esercizio del servizio. In proposito, una ipotesi iniziale di sperimentazione limitata esclusivamente agli attuali gestori è stata successivamente abbandonata, prevedendo che alla fase sperimentale possano partecipare anche gli altri soggetti partecipanti alla gara.

Secondo il presidente VILLONE, l'orientamento del Governo va interpretato nel senso che la sperimentazione non sarà avviata prima che venga definito il quadro dei partecipanti alla gara.

Su richiesta del senatore Pardini, il sottosegretario LAURIA precisa nuovamente i limiti disposti in tema di sperimentazione, quanto alla disponibilità di frequenze e all'estensione territoriale e di utenza del nuovo servizio.

Il senatore ANDREOLLI considera piuttosto oscura la formulazione del decreto-legge ritenendo non precisato se le imprese diverse dagli attuali gestori potranno accedere a frequenze diverse da quelle riservate a questi ultimi.

Il presidente VILLONE osserva che il decreto-legge appare come il risultato di successive valutazioni ma deve essere nel complesso interpretato nel presupposto che le condizioni della sperimentazione siano le stesse per tutti i soggetti interessati.

Il senatore PELLEGRINO dichiara che le riserve espresse da alcuni senatori della maggioranza parlamentare lo inducono a manifestare il suo dissenso riguardo al riconoscimento dei presupposti costituzionali per il decreto-legge in esame. Egli rileva anzitutto che la direttiva euro-

pea vigente in materia prescrive che dal 1 gennaio 1998 il servizio di telefonia mobile con tecnica DCS1800 va esercitato in condizioni di effettiva concorrenza tra i concessionari attuali. La normativa comunitaria, inoltre, prescrive l'apertura dei mercati in questione anche a un terzo gestore, in esito a una procedura di gara che avrebbe dovuto concludersi entro il 1 gennaio 1998. Il termine non è stato osservato, probabilmente per la inutile complicazione derivante dalla preventiva individuazione degli *advisors*: nondimeno, il ritardo non giustifica il decreto-legge, che ha l'effetto di spostare il termine fissato dalle norme comunitarie, senza assicurare condizioni di libera concorrenza.

Il presidente VILLONE replica che la direttiva comunitaria vigente in materia prevede anche condizioni di effettiva concorrenza tra i gestori concorrenti sui mercati interessati e dissente dal senatore Pellegrino osservando che la sperimentazione disposta dal decreto-legge postula che il mercato limitato a due soli soggetti sia insufficiente, secondo una valutazione che egli dichiara di condividere.

Il senatore PELLEGRINO obietta a sua volta che lo spostamento del termine già fissato al 1 gennaio 1998 non appare idoneo ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza, rilevando che la disponibilità del 10 per cento delle frequenze non consente l'esercizio di attività commerciali ma solo di attività di tipo sperimentale.

Il sottosegretario LAURIA precisa che la scelta di far intervenire i cosiddetti *advisors* nei procedimenti di gara è stata determinata dall'intento di corrispondere ad esigenze di garanzia e di trasparenza. Osserva, inoltre, che nella vicenda in discussione occorre temperare la tutela dei gestori attuali e dei futuri vincitori della gara. Nel riconoscere che il mancato rispetto del termine già fissato al 1° gennaio 1998 comporta un problema di compatibilità con le normative comunitarie, riferisce alla Commissione che le autorità europee hanno già manifestato la propria perplessità al Governo italiano circa il decreto in esame. Ribadisce tuttavia che il provvedimento è concepito allo scopo di pervenire a una graduale attivazione del servizio, assicurando nel contempo condizioni di effettiva concorrenza e di apertura del mercato.

Il PRESIDENTE ritiene che le obiezioni formulate nel corso dell'esame siano pertinenti alla valutazione che la Commissione dovrà compiere in altra sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Conferma, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sulla proposta avanzata dal Presidente, riservandosi di formulare le proprie osservazioni sul provvedimento in sede di esame ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

**(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul decreto-legge in titolo, dal contenuto alquanto complesso. Nella prima parte, il provvedimento contiene disposizioni di incentivazione al recupero di naviglio mercantile verso la bandiera italiana, mediante misure già sperimentate con successo in altri paesi a forte vocazione marittima. Un'altra parte del decreto-legge contiene disposizioni strumentali alla salvaguardia dell'occupazione nel settore portuale. A partire dal comma 9 dell'articolo 8 e in tutti gli articoli successivi, il decreto contiene invece una serie di misure eterogenee, che in alcuni casi suscitano perplessità anche circa la sussistenza dei presupposti costituzionali. Tali misure corrispondono in buona parte a disposizioni contenute in apposite iniziative già all'esame del Senato o della Camera dei deputati.

Egli sottopone alla Commissione una valutazione attenta del provvedimento, persuaso che non tutte le disposizioni sono assistite dai presupposti costituzionali e dai requisiti di legge. Considerata la complessità del provvedimento, propone quindi di proseguire l'esame in una seduta successiva.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**, approvato dalla Camera dei deputati

**(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari**

**(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato**

**(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico**

**(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato**

(1205) MANCONI ed altri. - *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(2119) MACERATINI ed altri. - *Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari*

(2295) MANCONI ed altri. - *Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore GUERZONI avverte che sono stati presentati numerosi ordini del giorno, alcuni dei quali non ha fatto in tempo ad esaminare.

I seguenti ordini del giorno sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori:

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

a tener conto delle sottoindicate esigenze:

emanazione di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui l'istituzione del giudice unico avrà effettiva attuazione, finalizzati alla rapida trasmissione degli atti relativi ai ricorsi già presentati al pretore, ma non ancora definiti, all'autorità giudiziaria competente;

valutazione dell'opportunità di estendere anche agli altri tribunali amministrativi, oltre quello del Lazio, le competenze per i ricorsi avverso il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 nei casi in cui vi sia richiesta espressa del ricorrente e ricorrano motivati impedimenti ad adire il detto tribunale;

al comma 12 dell'articolo 11 per «Stato di appartenenza» al quale lo straniero espulso è rinviato si intende lo Stato del quale è cittadino ed è opportuno considerare lo Stato di provenienza come quello dal quale inizialmente proviene;

nell'adozione della misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, nel caso in cui lo straniero fornisca la prova obiettiva di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, è necessario tener conto della ricorrenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato in assenza dei quali può diventare inutilmente sanzionatorio il trattenere il medesimo straniero presso il centro di permanenza temporanea;

nel caso di misure di vigilanza adottate dal Questore con l'ausilio della forza pubblica, affinché lo straniero non si allontani dal centro, è necessario provvedere a ripristinare senza ritardo tale misura nel caso di sua violazione, evitando lesioni della libertà personale, con violazione dell'articolo 13 della Costituzione, e la «vigilanza» non assuma forme assimilabili alla detenzione.

0/1/2898/1

LUBRANO DI RICCO

Il Senato,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo del lavoro, necessita di norme applicative che specificchino le modalità pratiche e le implicazioni di tale procedura,

impegna il Governo

ad articolare il Regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da enti od associazioni non istituzionali.

0/2/2898/1

BETTAMIO

Il Senato,

considerato che

il rapporto socio-cooperativo è correttamente da qualificare di lavoro associato nel quale sussiste ed opera un preciso vincolo di subordinazione funzionale tra socio lavoratore e cooperativa;

nell'ordinamento sono operanti per una pluralità di fini, i principi dell'assimilazione e della equiparazione dell'attività prestata dal socio di cooperativa a quella oggetto del rapporto di lavoro subordinato come anche da: articolo 2 del regio decreto n. 1422 del 1924 (le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti); articolo 47, comma 1, lettera A del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche (assimila il reddito percepito dal lavoratore socio a quello di lavoro dipendente entro il limite delle retribuzioni correnti maggiorate del 20 per cento) articolo 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (assicurazione contro invalidità e vecchiaia); articolo 4, punto 78, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (assicurazione contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali); articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 1955 (norme assegni familiari); articolo 5, punto 2 del decreto legislativo n. 869 del 1947 (disposizioni sulle integrazioni salariali); articolo 2 del regio decreto n. 1955 del 1923 (limitazione dell'orario di lavoro); articolo 2 della legge n. 270 del 1924 (sull'obbligo di riposo settimanale); articolo 1 della legge n. 4 del 1953 (obbligo per le cooperative di compilare i prospetti paga anche per i soci), articolo 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991 e articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modifiche con materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

la Corte di Cassazione con sentenza n. 638 del 1977 ha riconosciuto anche ai soci delle cooperative di lavoro le disposizioni sul part-time contenute nell'articolo 5 della legge n. 863 del 1984 assunte poi dal Ministero del lavoro (telex /3 del 1997) ai fini previdenziali in quanto considera la cooperativa datore di lavoro per i propri soci;

l'articolo 24 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (Pacchetto Treu) riconosce e conferma ai soci lavoratori di cooperative l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto, di mobilità e di disoccupazione ordinaria, speciale ed agricola facendo salvi i contributi versati in passato e le relative prestazioni;

l'articolo 9 della legge n. 33 del 1990 prevede la possibilità per i cittadini extracomunitari di costituire o di essere soci di cooperative di lavoro;

quello del socio lavoratore di cooperativa non può considerarsi lavoro autonomo poichè secondo l'articolo 2222 del codice civile è considerato tale quello delle tradizionali categorie di artigiani, commercianti e coltivatori diretti e coloro che esercitano professioni intellettuali o che si obbligano a compiere «un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»;

quanto finora richiamato chiarisce senza equivoci che il lavoratore socio di cooperativa, pur rappresentando un terzo soggetto rispetto al lavoratore subordinato ed a quello autonomo, è da assimilare al lavoratore subordinato;

invita il Governo

a prevedere nella definizione del Regolamento generale, dei decreti e dei regolamenti di attuazione della presente legge, che i lavoratori immigrati extracomunitari con permesso per lavoro subordinato possano costituire società cooperative o essere soci di cooperative già istituite in conformità con le norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità. In tal senso va modificata con urgenza la circolare del Ministero dell'interno n. 559/443/1863/5/11/3/1/2 prima divisione del 26 aprile 1996, affinché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia soci lavoratori di cooperative sia rilasciato o rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non autonomo.

0/3/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che

l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale fissa il principio della reciprocità tra straniero e cittadino nel godimento ed esercizio dei diritti civili;

tale norma viene ritenuta ampiamente superata, anche in forza di quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione, sia dalle norme internazionali sia dai trattati sottoscritti dall'Italia sia da una serie di norme del nostro ordinamento interno, anche nel campo della disciplina dell'immigrazione, che avrebbero abrogato il principio della reciprocità;

l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898, introducendo il principio per cui la reciprocità viene regolata solo dal disegno di legge stesso sia dalle convenzioni internazionali, sancisce in modo definitivo l'abrogazione dell'articolo 16 delle preleggi quanto meno con riferimento alle persone fisiche straniere;

che peraltro l'articolo 46 del disegno di legge non include tra le norme espressamente abrogate il suddetto articolo 16;

che il Governo, nel successivo articolo 47, è delegato ad emanare norme di coordinamento ed attuative,

impegna il Governo

in sede di esercizio del potere delegato di cui all'articolo 47 a disporre l'abrogazione espressa dell'articolo 16 delle preleggi, ovvero, ove lo ritenesse abrogato esclusivamente per la parte relativa alle persone fisiche, a riformularlo in modo da escluderne l'applicazione alle persone fisiche stesse.

0/4/2898/1

PASTORE, MAGGIORE

Il Senato,

rilevato che l'articolo 23 del disegno di legge n. 2898, riguardante la previdenza e l'assistenza per i lavoratori stagionali estende a questi ultimi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995;

considerato che questa disposizione stabilisce la restituzione dei contributi versati all'INPS – maggiorati del 5 per cento di interesse – a favore dei lavoratori extracomunitari che lasciano il territorio nazionale e che non siano coperti da alcuna convenzione tra il paese di origine e l'Italia;

considerato inoltre che l'INPS attualmente opera su questi redditi un prelievo fiscale molto oneroso, pari addirittura al 20 per cento, equiparandoli per tutto al trattamento di fine rapporto o alle somme derivanti dalla capitalizzazione delle pensioni;

rilevato che questa non è l'intenzione del legislatore, che ha espressamente previsto la facoltà per gli stranieri extracomunitari di richiedere i contributi versati, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile, ma per il solo fatto di cessare l'attività lavorativa in Italia;

informato, inoltre, che il lavoratore straniero, che lascia l'Italia, oltre a dover attendere troppo a lungo questi versamenti, rimane privo di documenti, che dimostrino il suo diritto al percepimento delle somme,

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti dell'INPS, affinché tali contributi da restituire a tutti i lavoratori extracomunitari non siano soggetti a prelievo fiscale non stabilito da alcuna norma;

a stabilire il rilascio di una certificazione agli stessi lavoratori, in attesa di liquidazione del loro credito verso l'INPS, all'atto di consegna del permesso di soggiorno, che specifichi la titolarità di tale credito.

0/5/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che

l'articolo 11, comma 15, del disegno di legge n. 2898 introduce un regime privilegiato per lo straniero soggiornante in Italia prima dell'entrata in vigore della legge;

appare opportuno, data la natura eccezionale della norma, che della stessa venga data un'interpretazione ed un'applicazione rigorosa;

considerato che sia la sua applicazione amministrativa, sia la sua riformulazione in sede di redazione dei decreti delegati di cui all'articolo 47 del disegno di legge, possono essere guidati da un voto parlamentare di indirizzo;

impegna il governo

a seguire nell'applicazione della norma in esame i seguenti indirizzi:

che la dimostrazione della situazione tratteggiata dal comma 15 debba essere effettuata entro un termine che si indica in diciotto mesi;

che gli elementi obiettivi che comprovino la presenza in Italia siano soggetti a riscontro, abbiano data certa e siano indebitamente riferibili allo straniero che intende avvalersene;

che presupposto per l'applicazione della norma sia anche il soggiorno per un pari periodo di tempo, in modo continuato ed ininterrotto, dello straniero;

che il termine «può adottare» di cui al secondo periodo del comma 15 va inteso come conferimento di potere-dovere e non di semplice «facoltà», escludendosi quindi l'adozione di altri provvedimenti meno rigorosi di quelli previsti dal successivo articolo 12.

0/6/2898/1

PASTORE, MAGGIORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 37 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti volti a garantire il libero accesso, da parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, all'istruzione universitaria.

0/7/2898/1

MAGGIORE, PASTORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 33 del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

ad autorizzare le regioni ad attivare, nell'ambito delle prestazioni sanitarie preventive delle malattie infettive e diffuse, della tutela della maternità responsabile, della gravidanza e della prima infanzia, specifici interventi sanitari di tipo preventivo, diagnostico e terapeutico. Alla spesa per i predetti interventi, da imputarsi al bilancio dello Stato, si fa fronte mediante una cifra equivalente a un terzo della quota capitolaria calcolata per i cittadini italiani e a favore di una tessera sanitaria, limitata, emessa dalle ASL, per gli immigrati ed emarginati non in regola con l'assistenza sanitaria.

0/8/2898/1

MAGGIORE, PASTORE

Il Senato,

premesso che:

nell'articolo 11, comma 5, si prevede molto opportunamente che il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento sia valutato tenendo conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto. Una tale valutazione accenna ad una linea di politica legislativa meritevole di essere sviluppata, in quanto ispirata al criterio che, in questa come in altra materia, misure coercitive e drastiche si giustificano nella misura in cui valgano a contrastare situazioni di pericolo o comunque di pregiudizio per l'ordinata convivenza. L'inserimento dello straniero è indice, non solo dell'assenza del pericolo che lo stesso si renda irreperibile ma anche dell'assenza di qualsivoglia pericolo o pregiudizio per la civile convivenza derivante dalla presenza del soggetto sul territorio nazionale, pregiudizio che – al contrario – potrebbe nascere proprio per effetto della misura, sì che appare ragionevole utilizzare il suddetto criterio anche come parametro del provvedimento espulsivo;

costituisce un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione italiana (articolo 24), dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (articolo 6) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 10), la garanzia, per ogni persona, di ottenere, da un giudice indipendente e imparziale, una pronuncia sulla controversia della quale la stessa sia parte;

tale diritto implica che la garanzia sia effettiva, e cioè tale da assicurare concretamente, in caso di pronuncia favorevole del giudice, il bene della vita per la cui tutela la persona ha agito;

la garanzia giudiziaria comprende altresì il diritto di difesa, in vista del quale la legge deve assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi necessari senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua o religione (articoli 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione);

il disegno di legge n. 2898 assicura allo straniero la garanzia giudiziaria nei confronti dei provvedimenti di espulsione amministrativa adottati a suo carico e prevede altresì che, nelle ipotesi di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 11, lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio previsto dalla legislazione italiana;

tuttavia, in una serie di casi previsti dallo stesso articolo 11, il provvedimento di espulsione amministrativa è immediatamente eseguito con accompagnamento dello straniero alla frontiera e, di conseguenza, la garanzia giudiziaria è di fatto accordata solo a provvedimento eseguito, mediante presentazione del ricorso alle autorità diplomatiche o consolari italiane dello stato di destinazione. Ciò vanifica, di fatto, l'effettività della garanzia poichè il bene della vita cui il ricorso giudiziario tende – e cioè la mancata esecuzione dell'espulsione nell'ipotesi che le ragioni di fatto o di diritto poste a base del relativo provvedimento si rivelino insussistenti – risulterà inevitabilmente pregiudicato, anche nelle ipotesi di fondatezza del ricorso, dall'avvenuta esecuzione del provvedimento. Inoltre, già lo stesso esame del ricorso, in tali casi, avverrà senza che il ricorrente abbia potuto esporre le proprie ragioni in contraddittorio con l'amministrazione, e la stessa ammissione al gratuito patrocinio risulterà frustrata dall'impossibilità pratica di comunicare col difensore per lo straniero che si troverà in un paese molto distante dall'Italia.

Infine, anche la previsione del gratuito patrocinio, contenuta nell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 11, può ingenerare il dubbio che l'istituto sia applicabile solo nelle ipotesi di ricorso disciplinate dai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo e non anche in tutti gli altri casi in cui lo straniero debba esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi ad un giudice.

Le esigenze di sicurezza e d'ordine sottese all'istituto dell'espulsione immediata possono trovare soddisfacente risposta, nel sistema del disegno di legge, senza sacrificare l'effettività della garanzia giudiziaria, attraverso l'utilizzazione dei centri di accoglienza, dei quali si prevede l'istituzione nell'articolo 12, ed il raccordo di tale istituto con quello dell'espulsione immediata; mentre, d'altro canto, una diversa formulazione dell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 10 potrebbe dissipare il dubbio sopra prospettato relativo al gratuito patrocinio. Obiettivi, questi, entrambi realizzabili, senza ritardare l'approvazione del provvedimento, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2, del disegno di legge, intesa a realizzare i principi della legge, tra i quali figura, come principio fondamentale, il riconoscimento allo straniero «dei diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

Tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad apportare, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2 del disegno di legge, previa verifica del concreto funzionamento dell'istituto, le correzioni necessarie a far sì che:

a) in caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso possa essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati

dell'esecuzione del provvedimento, i quali ne trasmetteranno immediatamente il relativo processo verbale al giudice affidando lo straniero al Centro di cui all'articolo 12, comma 1;

b) a coordinare con tale previsione la disciplina dettata dal predetto articolo 12, comma 1;

c) a modificare la formulazione del terzo periodo del comma 10 dell'articolo 11 nel senso che il gratuito patrocinio è accordato allo straniero nei casi di cui allo stesso articolo 11 ed in ogni altro caso alle medesime condizioni previste per il cittadino;

d) a prevedere, in sede di esercizio della delega o del potere regolamentare, misure alternative all'espulsione, qualora non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2 lettera c), al comma 4 lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero ovvero lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.

0/9/2898/1

SENESE

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2898

considerato il carattere innovativo del provvedimento, volto a intervenire su una materia complessa nella quale vanno contemplate esigenze diverse ma ugualmente legittime miranti a un ordinato processo di integrazione sociale dello straniero nella società italiana,

impegna il Governo

a formulare chiari indirizzi operativi nella fase attuativa della nuova disciplina con riguardo, in particolare, a:

1) prevedere, in occasione della istituzione dell'Anagrafe annuale delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri di cui all'articolo 19, comma 4, l'opportuno coordinamento con l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari istituito presso l'IN-PS ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma previdenziale, e ciò al fine di evitare superflue duplicazioni;

2) disciplinare la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame attraverso un regolamento nel quale sia tassativamente prevista la formazione di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare garanzia;

3) che il controllo sull'azione svolta da detti organismi avvenga non solo in base, come già previsto, all'individuazione di appropriati requisiti patrimoniali ed organizzativi, ma anche mediante l'acquisizione di un motivato parere favorevole da parte della regione nella quale le singole organizzazioni in oggetto abbiano la propria sede legale;

4) che in sede regolamentare siano coerentemente coordinate le disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno per lavoro autonomo di cui al comma 3 dell'articolo 24 con quelle, che appaiono più circostanziate per quanto riguarda la prestazione di garanzia, previste all'articolo 21, comma 3, dello stesso provvedimento.

0/10/2898/1

DUVA, SMURAGLIA, PELELLA, PILONI

Il Senato,

considerato che

il disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 37 che sia il regolamento a stabilire le modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio per gli studenti universitari,

impegna il Governo

a stabilire, attraverso l'adozione di norme regolamentari:

la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata del corso di studi, nonché la possibilità che esso sia ulteriormente rinnovato su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere l'esame finale;

che il rinnovo del permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

modalità di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il conseguimento del titolo di studio, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

0/11/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 5, del presente disegno di legge in materia di visti di ingresso, rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno, al fine di evitare il formarsi di incertezze sullo *status* dello straniero e situazioni che lo inducano all'irregolarità, per garantire al contrario le migliori condizioni di legalità per l'inserimento sociale,

impegna il Governo nella definizione delle norme regolamentari attuative:

a specificare il più possibile i requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno relativi a ciascuno dei motivi previsti in modo

tale che siano al massimo salvaguardate le condizioni di inserimento sociale e familiare e con riferimento agli articoli 5 e 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen in materia di disponibilità di mezzi di sussistenza ad assumere tra i parametri di riferimento nei criteri a presupposto della direttiva da emanare (articolo 4, comma 3) l'importo dell'assegno sociale e a prevedere che detta disponibilità possa essere plausibilmente garantita anche da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e a valere innanzitutto per i soggiorni di breve durata.

0/12/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

posto che i commi 1 e 2 dell'articolo 17 del presente disegno di legge definiscono i divieti di espulsione con accompagnamento alla frontiera

impegna il Governo affinché nelle norme e nei regolamenti attuativi sia considerata la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'espulsione, salvo sia stata decisa per motivi di ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, quando ci siano fondati motivi anche sulla base di attestazioni dell'interessato, che lo straniero si trovi nelle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 o sia genitore di un minore presente in Italia non affidato a familiari o parenti e sia previsto che per le verifiche definitive da compiere nei tempi e secondo le modalità stabilite, gli stranieri, interessati siano trattenuti nei centri di cui al comma 1, articolo 12.

0/13/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

all'articolo 11, comma 7, in materia di comunicazioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione all'interessato anche ai fini dell'impugnativa;

all'articolo 29, comma 3, in materia di autorizzazioni del tribunale dei minorenni;

all'articolo 8, comma 4, in materia di asilo e protezione temporanea;

agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 5, in materia di assistenza e di servizi di accoglienza alla frontiera per informazioni e assistenza per gli stranieri, al fine che sia fatto il possibile per evitare:

a) che lo straniero per effetto del respingimento, sia esposto a persecuzione; rischi per la vita, l'incolumità o la sicurezza personale;

b) l'abbandono da parte del respinto di familiari minorenni in Italia in attesa di decisione del giudice dei minorenni o ammalati;

impegna il Governo,

con l'adozione delle norme e dei regolamenti attuativi, affinché nel rispetto del funzionamento dell'istituto del respingimento, siano defi-

niti modalità e criteri di autorizzazione volti a far sè che sia consentito l'accesso autorizzato ai servizi di accoglienza alla frontiera agli organismi e alle associazioni che si dedicano alla tutela dei diritti dell'uomo affinché possano concorrere ai servizi di informazione e assistenza.

0/14/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

con riferimento all'articolo 7, comma 3, del presente disegno di legge che interviene in materia di rilascio, rifiuto e revoca della Carta di soggiorno e di sua sostituzione con permesso di soggiorno, in conformità all'intento altamente significativo della norma che ha per finalità di consentire un elevato standard di integrazione anche con la partecipazione dei cittadini stranieri ai diritti di cittadinanza,

invita il Governo,

nella definizione dei decreti e dei regolamenti attuativi, ad assicurare che nelle decisioni relative ai ricorsi contro il mancato rilascio, la revoca delle carte di soggiorno e con la possibile alternativa del permesso di soggiorno, a tenere prioritariamente conto del comportamento rispettoso della legge del cittadino straniero che abbia soggiornato a lungo in Italia, anche con riferimento alla sua capacità reddituale e al fatto che sia sottoposto a procedimenti penali o di condanna solo per reati di modestissima rilevanza, garantendo così anche il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione.

0/15/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

rilevato che l'articolo 16 del presente disegno di legge prevede una forma di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per le persone nei confronti delle quali si accertino situazioni di violenza e sfruttamento a determinate condizioni,

considerato che la concessione di tale permesso è vincolata ad alcuni requisiti come la rilevanza del contributo offerto per la cattura dei responsabili dello sfruttamento;

rilevato che il fenomeno della prostituzione riguarda donne, e talvolta bambine, arrivate in Italia spesso contro la loro volontà o con l'inganno provenienti da paesi extracomunitari,

impegna il Governo

in sede di attuazione del disegno di legge, a compiere le opportune iniziative in difesa di queste persone contro le potenti organizzazioni criminali che le schiavizzano e a prevedere forme di sostegno e di protezione sociale in generale per queste persone, anche attraverso la concessione del permesso di soggiorno, favorendo il loro inserimento lavorativo e sociale attraverso organismi pubblici e privati.

0/16/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

considerato che tra gli obiettivi posti del disegno di legge n. 2898 hanno particolare rilievo l'integrazione sociale degli immigrati e la promozione della loro partecipazione alla vita pubblica, come si evince anche dalle norme contenute nel titolo V del disegno di legge;

rilevato che in particolare l'articolo. 3, comma 6, del disegno di legge n. 2898, prevede l'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione con il compito di analizzare le esigenze e di promuovere gli interventi da attuare a livello locale;

considerato che in tali Consigli è assicurata la presenza delle competenti amministrazioni locali dello stato e delle regioni, nonché delle associazioni attive localmente nell'assistenza ai cittadini immigrati;

impegna il Governo

nell'adozione degli atti in attuazione del disegno di legge, anche per la composizione dei consigli territoriali, a tenere in giusta considerazione il ruolo delle associazioni degli stranieri residenti ed a promuovere e valorizzare, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, l'associazionismo dei cittadini immigrati, al fine di stimolarne la partecipazione attiva alla vita pubblica locale.

0/17/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

rilevato che l'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 2898 prevede che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia abbia gli stessi diritti in materia civile del cittadino italiano «...salvo le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente.»;

rilevato che in questo modo si rischia che – paradossalmente – si applichino convenzioni risalenti nel tempo, che attribuivano diritti allo straniero e che adesso verrebbero ad assumere un ruolo discriminatorio vietando l'applicazione della norma nuova;

considerato che, nello stesso comma, si stabilisce che in caso le vecchie convenzioni prevedano la condizione di reciprocità, questa sia accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione;

impegna il Governo

in sede di adozione del regolamento ad inserire – tra i criteri relativi alle convenzioni internazionali più risalenti nel tempo – il criterio dell'applicazione del miglior trattamento previsto, anche in analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge, che in generale, fa «...salve le disposizioni ...internazionali più favorevoli vigenti nel territorio dello Stato.

0/18/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

posto che

la presenza di stranieri irregolari può rendere difficoltosa l'ordinata ed efficace applicazione del presente disegno di legge e che, per questa ragione, anche negli altri paesi europei, quando si è dato luogo ad innovazioni normative di vasta portata in materia di immigrazione, si sono assunti provvedimenti straordinari e limitati nel tempo simili a quello, anche per gli effetti ottenuti, contenuto nel decreto-legge n. 489 del 18 novembre 1995;

tenuto conto

che l'area dell'irregolarità, da stime convergenti provenienti da varie fonti, non assorbita dai provvedimenti del 1995, è ritenuta ancora cospicua ed è incrementata sia da nuovi ingressi irregolari o clandestini, sia da stranieri regolari, cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per motivi diversi, spesso legati alle difficoltà del rapporto tra cittadino straniero e burocrazia (ignoranza delle norme, trascuratezza, formalismi dell'amministrazione nella verifica dei requisiti relativi all'alloggio, al reddito), sia da persone sottoposte a provvedimento di espulsione non eseguito per varie ragioni, sia da stranieri che rimangono in Italia anche dopo la scadenza del visto, senza permesso, spesso per carenze delle norme dell'amministrazione;

considerato che

per effetto della normativa del decreto-legge n. 489 del 1995 la regolarizzazione, pur riguardando una parte importante di stranieri lavoratori dipendenti e di nuclei familiari, presenti in Italia, non ha tuttavia compreso consistenti quote di stranieri per diverse ragioni: procedure farraginose, non di rado molto formalistiche e discrezionali; limiti dell'amministrazione; le clausole relative alla continuità del rapporto di lavoro; il rifiuto di molti datori di lavoro ad anticipare i contributi previdenziali e assicurativi. Anche l'esclusione dalla regolarizzazione per il lavoro autonomo e dei lavoratori soci di cooperative, ha impedito a molti lavoratori di mettersi in regola, così come in materia di ricongiungimento familiare, le clausole dei tempi necessari di presenza in Italia e quelle riguardanti i requisiti della parentela, il reddito, l'alloggio, erano assai difficili da dimostrare;

inoltre migliaia di stranieri lavoratori inseriti stabilmente, anche in nuclei familiari al Sud e al Nord, sono restati nella insicurezza della precarietà dovuta all'irregolarità e al lavoro sommerso con grave danno per i loro diritti, ma anche per l'economia e per il funzionamento del mercato del lavoro;

rilevato che

l'impegno per una forte restrizione dell'area dell'irregolarità va considerato assolutamente prioritario, per ragioni sociali, economiche, giuridiche e politiche, al fine di assicurare:

la migliore condizione dello straniero in Italia;

l'ordinato funzionamento del mercato del lavoro per rendere sempre più marginali i segmenti dell'economia e del lavoro sommersi e in nero;

le esigenze di sicurezza dei cittadini, anche espandendo l'area della regolarità con l'emarginazione progressiva delle zone del crimine e della malavita, che ora con l'irregolarità purtroppo sono non di rado in connessione;

un funzionamento a regime sempre più normale e fisiologico – e non patologico – delle procedure e dell'attuazione delle espulsioni;

ritenuto che

il presente disegno di legge interviene a razionalizzare ed a rendere più rigorosi e severi i meccanismi di ingresso, creando in generale i presupposti affinché la clandestinità e l'irregolarità possano essere efficacemente svantaggiate;

la nuova normativa intenda prevenire il permanere e il sorgere di diffuse situazioni di incertezza e disagi per gli immigrati, fattori che notoriamente turbano la serena convivenza, rendono più difficili i processi di inserimento, con effetti negativi sulla sicurezza dei cittadini e in termini di allarme sociale;

debbono essere evitate espulsioni di massa difficilmente praticabili e certamente non auspicabili soprattutto se a carico di stranieri da tempo in Italia, inseriti nel tessuto lavorativo e sociale e in contesti familiari

impegna il Governo

entro tre mesi dalla applicazione della presente legge a presentare al Parlamento una relazione sul fenomeno dell'irregolarità che contenga dati, anche presunti, sulla presenza irregolare nel paese di cittadini stranieri extracomunitari, sulla composizione anagrafica e sociale (età, sesso, professione, paesi di origine e provenienza ecc. ecc.), sui tempi di permanenza nella condizione di irregolari, sulle cause che la alimentano, sia con riferimento ai nuovi ingressi, sia riguardo al passaggio dallo status di regolare a quello di irregolare e su quant'altro possa essere ritenuto utile ai fini suddetti;

a valutare l'opportunità, in coerenza con quanto rilevato dalla citata relazione, di avanzare proposte e di emanare norme di legge, regolamentari e direttive, anche in attuazione delle deleghe legislative e regolamentari previste nel disegno di legge, eventualmente finalizzare all'emersione dell'area dell'irregolarità. Tale emersione dovrebbe attuarsi in modo selettivo e mirato per cittadini stranieri che lavorano in Italia o siano oggetto di una specifica e certificata richiesta di assunzione o che abbiano già lavorato e siano in attesa di una nuova occupazione; ciò anche attraverso l'estensione in ambito nazionale degli incentivi alle imprese relativi all'emersione del lavoro sommerso e in nero, già previste dalla normativa vigente per alcune aree del paese, finalizzando tale intervento per specifici comparti dell'impresa produttiva, quali ad esempio l'agricoltura, la pesca e le attività stagionali e di quelli che esercitano i pubblici esercizi e con l'eventuale previsione, per le regolarizzazioni anche agli effetti familiari dei soggetti stranieri temporaneamente inoccupati, di utilizzare una parte equivalente delle quote definitive per i flussi di ingresso annuali.

0/19/2898/1

IL RELATORE

Il Senato,

considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19 novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare tanto gli stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

tale beneficio si è concretizzato nella presentazione di circa 247.000 domande di regolarizzazione delle quali, tuttavia, non si conoscono gli esiti concreti in tema di effettivo rilascio dei relativi permessi di soggiorno;

da diverse città importanti per la specificità e la consistenza del fenomeno migratori, come ad esempio Genova e Firenze, sono giunte preoccupate denunce da parte delle associazioni del volontariato sociale e dalle organizzazioni sindacali circa il rientro nella irregolarità del soggiorno per molte immigrate ed immigrati, che avevano regolarizzato;

tale fenomeno è stato largamente determinato dai contenuti del decreto legge 489/95, il cui testo è stato più volte modificato nelle successive reiterazioni e, anche, dalle contraddittorie disposizioni amministrative, emanate dai dicasteri competenti, che hanno prodotto conseguenze restrittive nell'applicazione da parte degli uffici territoriali dei medesimi (questure, ispettorati del lavoro, sedi INPS);

si può valutare che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa centomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto lavorativo – anche se sommerso – e sociale del Paese;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di espulsione riguardanti la totalità delle persone straniere, irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese;

impegna il Governo

*a)* ad assumere iniziative per consentire, a richiesta degli interessati, la regolarizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri, già presenti irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si tratti di persone pericolose per la sicurezza dello Stato;

*b)* la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materie di ingresso e soggiorno degli stranieri, qualora tali violazioni siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;

c) l'annullamento dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

0/20/2898/1 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, MANCONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Il Senato,

preso atto del dilagante fenomeno della prostituzione, di adolescenti, giovani donne extracomunitarie;

ritenuto fondato il grave timore che numerose tra di esse siano state avviate con gravi atti di violenza a detta attività, con sequestri e stupri e che siano sfruttate dai cosiddetti «protettori»,

rilevato come l'aumento di queste donne extracomunitarie si aggiri oggi attorno alle 200.000 unità e che si incrementi notevolmente di giorno in giorno, per mancanza di strumenti legislativi idonei a combattere tale fenomeno;

preso atto infine che l'opinione pubblica italiana è molto allarmata per il fenomeno della macro e microcriminalità che attorno al mondo della prostituzione ruota;

impegna il Governo:

ad intraprendere le più decise ed appropriate iniziative sia da parte delle forze dell'ordine, sia da parte della magistratura, per porre fine a questo dilagante fenomeno dello sfruttamento di prostitute e ridare vigore all'ordine pubblico assicurando alla popolazione una libera e pacifica convivenza.

0/21/2898/1

PINGGERA, THALER HAUSERHOFER

Il Senato,

atteso che numerosi processi penali sono celebrati nei confronti di stranieri, non solo extracomunitari, con notifica nel domicilio eletto in Italia; di conseguenza spesso vengono proseguiti i procedimenti penali senza che lo straniero sia effettivamente informato dell'avvio o della prosecuzione del procedimento penale ed anche senza effettivamente informare l'imputato della data della celebrazione dell'udienza dibattimentale;

premesso che tale situazione spesso non è compatibile con i più elementari principi di effettiva esercitabilità del diritto alla difesa e dell'effettiva difesa;

per porre rimedio

impegna il Governo

a prevedere nel regolamento l'obbligo di comunicazione del decreto di citazione all'indagato o imputato, che questi atti siano comunicati, anche alla più vicina rappresentanza consolare o diplomatica dello Stato d'appartenenza dell'imputato straniero.

0/22/2898/1

PINGGERA, THALER HAUSERHOFER

Il Senato,  
considerato che:

dell'ultimo provvedimento di regolarizzazione adottato (il decreto legge 19 novembre 1995, n. 489 e successive reiterazioni) hanno potuto beneficiare solo i cittadini stranieri inseriti nel mercato del lavoro subordinato ovvero in nuclei familiari, già presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, trovandosi così attualmente in posizione irregolare tanto stranieri già allora occupati in attività di lavoro autonomo, quanto quelli entrati in Italia successivamente a detta data;

dall'esame dei dati relativi alle successive regolarizzazioni e da quelli forniti da autorevoli studi si può valutare che, allo stato attuale, si trovino in Italia circa duecentomila immigrati in posizione irregolare, molti dei quali per altro pienamente inseriti nel tessuto sociale del Paese;

esiste il concreto pericolo che provvedimenti di espulsione siano adottati, in esecuzione delle disposizioni del disegno di legge, a carico di cittadini stranieri di fatto da lungo tempo inseriti nel tessuto sociale e lavorativo del Paese, o radicati in contesti familiari meritevoli di protezione;

sussiste nel contempo l'assoluta impossibilità di dare corso, con modalità rispettose dei diritti fondamentali della persona, a provvedimenti di espulsione nel numero richiesto dal bacino di immigrazione irregolare già presente nel Paese;

impegna il Governo

ad assumere iniziative per consentire:

a) a richiesta degli interessati, la regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti irregolarmente nel territorio nazionale, salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato;

b) la non punibilità delle pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri qualora tali violazioni siano state commesse da coloro che richiedono la regolarizzazione;

c) la sospensione degli effetti dei provvedimenti assunti per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno a carico di coloro che intendono regolarizzare la propria posizione.

0/23/2898/1

MARCHETTI

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE quindi rinvia l'esame degli ordini del giorno presentati ad un'ulteriore seduta, da convocare per il giorno successivo, alle ore 8,30.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 8,30, restando confermata la seduta già prevista per le ore 15 dello stesso giorno.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**217ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI SOPRALLUOGHI SVOLTI NEL QUADRO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACCESSO ALLA CARRIERA, FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ DEI MAGISTRATI E DEGLI AVVOCATI*  
(R048 000, C02ª, 0001º)

Il presidente ZECCHINO informa che in esito allo svolgimento dei sopralluoghi che una delegazione della Commissione ha svolto a Parigi e Bordeaux nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'accesso alla carriera, formazione e professionalità dei magistrati e degli avvocati, è stata redatta una approfondita relazione, la quale è disponibile presso la segreteria della Commissione. In considerazione del notevole interesse delle informazioni acquisite ritiene anzi che la relazione stessa potrebbe essere fatta pervenire a tutti i componenti del Senato e sottopone tale orientamento alla valutazione della Commissione.

Il senatore BUCCIERO ritiene che sia preferibile distribuire per il momento la documentazione ai soli componenti della Commissione, valutando successivamente la possibilità prospettata dal Presidente.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0068º)

Con riferimento al disegno di legge n. 1496 e connesso, in materia di diritto d'autore, il PRESIDENTE avverte che gli è stata indirizzata una richiesta sottoscritta dai senatori Bucciero, Centaro, Caruso Antonino, Valentino, Salvato, Russo e Fassone e a lui pervenuta prima della

scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge stesso, che è decorso ieri alle ore 18, per una ulteriore proroga del termine medesimo. Sottopone, pertanto, alla Commissione la richiesta di riapertura del termine, cui si è associato anche il rappresentante del Governo, sottosegretario Mirone.

Sulla proposta del PRESIDENTE conviene la Commissione, fissando a giovedì 22 gennaio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Anche avuto riguardo al disegno di legge n.2207 e connessi, in materia di collaboratori di giustizia, il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta una richiesta di proroga per la presentazione di emendamenti.

Sulla proposta del presidente conviene la Commissione, fissandosi a venerdì 30 gennaio, ore 12, un nuovo termine.

In esito ad una sollecitazione del senatore CIRAMI, il quale prospetta la possibilità di intensificare il lavoro della Commissione, qualora si prospettasse l'evenienza di una diversa organizzazione dei lavori dell'Assemblea, si avvia un breve dibattito cui partecipano i senatori RUSSO, BONFIETTI e SALVATO.

Il presidente ZECCHINO sollecita, quindi, i rappresentanti dei Gruppi a fargli pervenire eventuali proposte per la migliore ripartizione dei tempi di lavoro della Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2570) Deputati BONITO ed altri.** – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

**(206) SALVATO.** – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

**e della petizione n. 167 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 1997.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.14 (Nuovo testo)

Il presidente ZECCHINO avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.14 (Nuovo testo), risulterebbe precluso l'emendamento 2.16.

Il relatore FOLLIERI propone che l'emendamento 2.14 (Nuovo testo) venga modificato, recependo la previsione contenuta nell'emendamento 2.16 circa la possibilità di revoca del provvedimento di chiusura obbligatoria, qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata.

Il senatore CALLEGARO, recependo il suggerimento del relatore, modifica l'emendamento 2.14 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.14 (Nuovissimo testo).

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.14 (Nuovissimo testo) viene posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.16.

Sull'emendamento 2.17, dopo un intervento del senatore BUCCIERO – che chiarisce alla Commissione come il portato dell'emendamento vada valutato senza equivocare sulla natura dei provvedimenti cautelari ivi proposti, i quali non attengono ai profili penalistici – prende la parola il senatore GRECO il quale sottolinea che in questa sede si sta facendo riferimento a sanzioni e misure di carattere amministrativo.

Il senatore RUSSO ritiene che l'emendamento 2.17, anche se non fa certamente riferimento a misure cautelari personali, implichi però non trascurabili problemi, apparendo non sufficientemente definiti i tipi di provvedimenti cautelari che il Governo sarebbe delegato a introdurre. Ritiene quindi opportuna al riguardo una pausa di riflessione e propone che l'emendamento venga momentaneamente accantonato.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.17.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 3.1, sottolineando come la modifica all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 1995 contenuta nel testo approvato dalla Camera, potrebbe determinare problemi applicativi, in quanto farebbe presumere che una responsabilità in capo al produttore sia configurabile solo dopo una dichiarazione di pericolosità, mentre invece essa dipende esclusivamente dalla consapevolezza del produttore di immettere sul mercato prodotti pericolosi.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 3.2 che mira ad estendere l'applicabilità dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n.115 alla figura del distributore.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GRECO, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1, ritiene che il mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sia senz'altro opportuno al fine di evitare che le sanzioni penali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 1995, vengano erogate anche in ipotesi in cui, di fatto, manca qualsiasi consapevolezza della pericolosità del prodotto.

Il senatore RUSSO, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 3.1, non condivide i rilievi del senatore Greco e richiama l'attenzione sul fatto che il problema della consapevolezza deve essere risolto in sede di accertamento del reato. L'oratore evidenzia altresì che, a quanto gli risulta, non esiste alcuna sede formale in cui si provvede ufficialmente a verificare ed eventualmente a dichiarare la pericolosità di un prodotto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 3.1.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 3.2, che risulterebbe altrimenti precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.1, nell'emendamento 3.0.10.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.10.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il senatore PERA osserva come l'emendamento in questione estenda l'area delle ipotesi penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 1995, in questo modo contraddicendo le finalità del disegno di legge in esame.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.10.

Dopo brevi interventi del senatore CIRAMI e della senatrice SCOPPELLITI, il senatore RUSSO dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.10.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.10 è respinto.

Il relatore FOLLIERI aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 e li illustra, raccomandandone l'approvazione in quanto essi ampliano opportunamente la portata dell'intervento di depenalizzazione.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sugli emendamenti in questione.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1 e rileva che le sanzioni penali previste dalla legge n. 157 del 1992 costituiscono una delle ultime efficaci forme di tutela della fauna selvatica.

Il senatore PETTINATO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 e annuncia su di essi il voto favorevole. Ritiene infatti che la sanzione penale sia eccessiva rispetto alle esigenze di tutela della fauna selvatica, alle quali inoltre si potrebbe più efficacemente provvedere attraverso l'introduzione di adeguate sanzioni amministrative di tipo pecuniario e mediante la realizzazione di un sistema di controlli effettivamente funzionanti.

Il senatore BUCCIERO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.1.

Dopo un breve intervento del senatore Antonino CARUSO, il senatore FASSONE dichiara di condividere la posizione del senatore Cirami ed evidenzia altresì come la formulazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 non appaia tecnicamente accettabile in quanto non risulta chiaro come essi si inseriscano in un provvedimento di delega al Governo.

Il senatore RUSSO propone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 per consentire una riflessione sui problemi tecnici relativi alla loro formulazione.

Alla proposta del senatore RUSSO si dichiarano contrari la senatrice SALVATO e il senatore CIRAMI.

Il senatore RUSSO ritira pertanto la propria proposta di accantonamento.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.1 viene respinto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.2, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.2 viene respinto.

Il senatore CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.3.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.3 viene respinto.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570****Art. 2.**

*Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:*

*e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento o dell'esercizio ai casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo».*

**2.14** (Nuovo testo)

CALLEGARO

*Al comma 1, lettera e), sostituire l'intera lettera come segue:*

*e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente articolo e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».*

**2.14** (Nuovissimo testo)

CALLEGARO, GRECO

*Al comma 1, alla lettera e) aggiungere alla fine le parole: «e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata».*

**2.16**

FASSONE

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*g) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovve-*

ro – ancora – di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;

*h)* attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».

**2.17** CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,  
VALENTINO

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1** RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo  
17 marzo 1995, n. 115)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti già dichiarati pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)* è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni”».

**3.2** CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO,  
PELLICINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Reati in materia di protezione della fauna  
omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituiscono illecito amministrativo.

2. Le relative sanzioni accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie».

**3.0.1**

COLLA, AVOGADRO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *h)* dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie».

**3.0.2**

COLLA, AVOGADRO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)* e *l)* dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie».

**3.0.3**

COLLA, AVOGADRO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo  
17 marzo 1995, n. 115)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)* è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni”».

**3.0.10**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO,  
PELLICINI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**95<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2491) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997***

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, il quale premette di essere contrario a qualsiasi embargo e, soprattutto, all'isolamento di un intero paese sul piano culturale, che potrebbe portare solo all'arrocamento della popolazione sulle posizioni ideologiche del regime. Da tali presupposti deriva il suo giudizio favorevole sull'accordo bilaterale tra Italia e Cuba, che potrebbe costituire uno strumento utile anche per una maggiore apertura degli orizzonti culturali del popolo cubano, se sarà gestito senza faziosità propagandistiche.

Peraltro lo scopo principale dell'accordo in esame è di sostenere e sviluppare la produzione cinematografica dei due paesi, estendendo alle coproduzioni i vantaggi già accordati ai film nazionali e facilitando gli scambi di materiale cinematografico nonchè l'ingresso e il soggiorno degli operatori dell'altra parte contraente. Tra i benefici che sono estesi alle coproduzioni vi sono i finanziamenti già previsti a favore di opere ispirate a finalità artistiche e culturali, ma ciò non comporterà la necessità di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle leggi in vigore.

L'accordo italo-cubano si inserisce in un'ampia serie di atti analoghi negoziati prevalentemente con paesi latini, allo scopo di contrastare l'egemonia degli Stati Uniti nel settore cinematografico senza far ricorso a pratiche protezionistiche, che peraltro sarebbero impossibili nell'ambi-

to dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Accordi di coproduzioni sono stati già conclusi con la Francia e la Spagna e saranno presto sottoposti all'esame del Senato.

In conclusione il relatore Porcari osserva che un accordo come quello in esame non influenzerà certamente l'evoluzione politica del regime cubano, ma almeno potrebbe favorire, se sarà correttamente attuato, la produzione di opere artistiche che introducano elementi di pluralismo culturale nell'asfittica società cubana.

Il senatore GAWRONSKI dichiara che il Gruppo di Forza Italia è favorevole alla ratifica dell'accordo in esame, pur con qualche perplessità per le caratteristiche politiche del regime cubano. È pur vero che negli ultimi tempi vi sono stati segnali di una cauta e lenta liberalizzazione, ma solo il tempo potrà dire se si tratta di una reale apertura ovvero di un'operazione propagandistica dettata da ragioni contingenti, come l'imminente visita del Papa.

Per quanto riguarda poi le affermazioni di carattere generale del relatore sulla politica degli embarghi, dichiara di condividere le sue critiche all'isolamento culturale di alcuni paesi, ma non la svalutazione di qualsiasi tipo di embargo, poichè in determinate situazioni può essere questo uno strumento necessario ed efficace.

Il sottosegretario SERRI fa presente che il Governo italiano ha sottoscritto numerosi accordi bilaterali in campo cinematografico, nella convinzione che le coproduzioni siano uno strumento importante per lo sviluppo della cinematografia italiana. Per quel che concerne poi i rapporti con Cuba, informa che il sottosegretario Toia è stata in visita all'Avana nella seconda metà di dicembre e ha firmato un accordo di collaborazione in campo culturale; nella stessa occasione ha avuto modo di incontrare vari esponenti dell'opposizione con il consenso delle autorità governative. Non vi è dubbio che si tratta soltanto di cauti segnali di disgelo, ma essi meritano comunque di essere incoraggiati, anche perchè una politica di contrapposizione frontale non potrebbe favorire alcuna apertura.

Il presidente MIGONE ricorda anzitutto che l'Ufficio di Presidenza ha da tempo programmato un viaggio in Messico e a Cuba, che si spera di poter effettuare nell'anno in corso. Rileva poi che i principali ostacoli a un'evoluzione del sistema politico cubano in senso democratico sono le resistenze dell'apparato e un irrigidimento delle sanzioni economiche degli Stati Uniti, che peraltro sono imposte soprattutto da ragioni di politica interna. A tal riguardo è il caso di ricordare che la rivoluzione cubana non nacque comunista, ma lo divenne a causa delle dinamiche della guerra fredda; ciò induce a ritenere che il popolo cubano e le autorità dell'Avana, pur desiderando realmente un'apertura, non rinunzieranno mai alla difesa di un'indipendenza piena e reale, che fu l'obiettivo principale della rivoluzione.

In conclusione il presidente Migone si dichiara favorevole alla sollecita ratifica dell'accordo in esame.

Il relatore PORCARI, dopo aver manifestato grande interesse per la proposta di effettuare il viaggio a Cuba nell'anno in corso, ribadisce di essere contrario all'embargo deciso unilateralmente dagli Stati Uniti e auspica che l'Unione europea sappia promuovere una politica equilibrata, contemperando l'esigenza di solidarietà con gli USA con l'opportunità di sviluppare le relazioni con Cuba. Peraltro sarebbe ingenuo nutrire facili speranze, poichè gli Stati Uniti difficilmente ammorbidiranno il loro atteggiamento nei confronti delle autorità cubane, almeno nel breve periodo.

C'è da sperare piuttosto che l'imminente viaggio del Papa all'Avana possa determinare una svolta nella politica del governo di Fidel Castro, nonostante alcuni segnali poco incoraggianti, come il ritrovamento di una microspia nell'edificio che avrebbe dovuto ospitare il tanto atteso ospite.

Il presidente MIGONE avverte che non sono pervenuti dalle Commissioni competenti i pareri richiesti e pertanto rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*(2743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatta a Roma l'8 aprile 1997*

(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA, nel ricordare gli obiettivi del trattato in esame, osserva come questo sia volto a rafforzare i legami di amicizia tra l'Etiopia e l'Italia nell'ambito dello sviluppo del settore culturale. Esso si articola nella previsione del sostegno alla collaborazione accademica ed universitaria, dell'organizzazione di simposi e seminari, di incoraggiamento e facilitazioni fiscali a scuole e Istituti di cultura nei reciproci paesi, con l'obiettivo futuro di giungere al riconoscimento dei titoli di studio. È previsto anche l'incremento di istituzione di borse di studio e il sostegno per lo studio della lingua italiana. Un altro settore riguarda la tutela delle opere d'arte e la prevenzione di illeciti traffici ad esse collegati, sviluppando altresì la cooperazione nel settore dell'archeologia e del restauro. Si prevedono infine scambi nei settori dello sport e dello spettacolo. Ricorda che tutti questi impegni saranno gestiti da una commissione mista italo-etiopica che avrà anche il principale compito di formulare programmi operativi.

Sollecita alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame in considerazione non solo dell'importanza storica dei legami tra i due paesi, ma altresì per la valutazione strategica del Corno d'Africa, ove l'Italia ha interesse a consolidare la presenza soprattutto attraverso il rafforzamento degli strumenti di cooperazione, per non perdere il suo ruolo tradizionale, insidiato dalla maggiore intraprendenza di altri Stati.

La senatrice SQUARCIALUPI coglie l'occasione, essendo appena tornata da un viaggio in Etiopia, per segnalare al Sottosegretario la si-

tuazione piuttosto discutibile in cui questa influenza culturale e linguistica italiana si trova rispetto al passato: infatti la scuola italiana ad Addis Abeba sembra più che altro creare difficoltà agli allievi che la frequentano rispetto alle scuole locali, mentre anche gli insegnanti italiani – quasi a risarcimento di una presunta immunità fiscale – sono sottoposti dal governo etiope a tasse supplementari e al rinnovo del visto ogni tre mesi.

Passando al merito del trattato, rileva che non andrebbero dimenticate le diverse etnie che compongono lo Stato etiopico, e che nel campo dei beni culturali è necessario più che mai un aiuto alla conservazione di oggetti che purtroppo costituiscono fonti di traffico da parte degli stessi guardiani; rilevato che la cooperazione in campo sportivo si riduce a ben poca cosa data la completa assenza di qualsiasi infrastruttura, sottolinea che sarebbe importante inserire anche un'assistenza a far fronte alla piaga del lavoro minorile, pur necessario al sostentamento familiare, per affiancare qualche forma di acculturamento dell'infanzia. Per finire, la questione dell'obelisco di Axum, che sempre rischia di avvelenare la reciproca fiducia fra Italia ed Etiopia, potrebbe essere risolta senza oneri eccessivi proponendo una sponsorizzazione per il trasporto da parte della stessa azienda che ne organizzò il viaggio inverso.

Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni del relatore e della collega Squarcialupi rilevando ancora una volta che occorre potenziare il ruolo degli Istituti di cultura per recuperare quella perdita di influenza che l'Italia ormai accumula da più parti del mondo. Quanto al problema dell'obelisco di Axum, questione seguita personalmente anni or sono nella veste di responsabile per gli affari politici dell'Africa del Ministero degli affari esteri, osserva che l'obbligo morale della sua restituzione discende dal principio *pacta sunt servanda*. Purtroppo si è voluto trasformare in occasione di rivalsa un monumento che in realtà avrebbe potuto essere trasformato in una testimonianza di amicizia fra due popoli, come era stato proposto e quasi realizzato allorchè il governo etiope si era dimostrato più possibilista a lasciare l'obelisco in Italia. Comunque vadano le cose si rivolge al Governo raccomandando tutte le cautele affinché questo trasloco non finisca per rompere il monumento, che si ritroverebbe gettato tra i tanti altri rotti che giacciono ad Axum quasi a testimoniare che questo simbolo storico non riveste un carattere così imporante.

Il sottosegretario SERRI ringrazia il relatore e si associa alle sue conclusioni, assicurando nel contempo alla senatrice Squarcialupi di approfondire la situazione fiscale e giuridica degli insegnanti italiani in Etiopia. Per quanto concerne la restituzione dell'obelisco ricorda che la commissione tecnica mista sta svolgendo i propri lavori per individuare il sistema di trasporto ed i mezzi più adatti e, rispondendo alle obiezioni del senatore Porcari, concorda con la necessità della restituzione discendente da un trattato internazionale firmato dall'Italia, mentre non ritiene che ciò si riduca ad una rivalsa da parte degli etiopici, in quanto l'obelisco di Axum è uno dei pochi simboli

rimasti di un antico regno a cui quelle popolazioni fanno riferimento per la propria identità culturale.

In generale ricorda che il Governo lavora con grande impegno a sostegno della pacificazione del Corno d'Africa, tant'è che l'IGAD si riunirà il mese prossimo proprio a Roma per un aggiornamento della questione somala – che purtroppo non sembra progredire – così come per discutere la questione da poco riaperta delle acque del Nilo che rimette in gioco difficoltà sopite. Ritiene comunque essenziale, al di là della difficile situazione politica della zona, contribuire a ricostruire il tessuto culturale delle popolazioni e pertanto raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame per il piccolo contributo che esso potrà dare.

Il relatore PIANETTA, nell'esprimere apprezzamento per l'impegno del Governo verso il Corno d'Africa, suggerisce che si potrebbe fare una copia dell'obelisco di Axum e collocarla a Roma al posto di quello restituito, per conciliare un gesto di restituzione dovuta e una volontà di mantenere un legame culturale con il passato.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva che a questo punto si aprirebbe allora l'enorme problema del ritorno delle opere d'arte nei luoghi d'origine, per cui l'Italia e la Grecia potrebbero reclamare senza mai finire tutti i beni culturali che fanno bella mostra di sé nei musei del mondo.

Il presidente MIGONE avverte che non sono pervenuti dalle Commissioni competenti i pareri richiesti e pertanto rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**98<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0061<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI informa che ieri, martedì 13 gennaio, il vice presidente della Commissione, senatore Agostini, ha ricevuto una delegazione dei familiari degli allievi paracadutisti di leva della Brigata Folgore, deceduti nel corso di esercitazioni: essi hanno successivamente presentato al Presidente del Senato una petizione, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione. Fa altresì presente che una volta assegnata a questa Commissione, si potrebbe, previa nomina di un relatore, deliberare la presa in considerazione della petizione stessa e, quindi, trasmetterla formalmente al Governo perchè provveda in senso conforme a quanto segnalato nella petizione.

Il Presidente ricorda poi che aveva originariamente deciso di convocare le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> per questa settimana, al fine di iniziare l'esame dei disegni di legge nn. 2793-ter, 50, 282, 358, 1181, 1386 relativi al riordino dell'Arma dei carabinieri. Successivamente, per le richieste pervenutegli, ha però ritenuto di differire la data della prima riunione alla prossima settimana, allorchè inizierà l'esame di quei disegni di legge.

Il senatore UCCHIELLI sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-01392, vertente sull'utilizzo degli obiettori di coscienza nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazione al riguardo.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA PER I FATTI DI SOMALIA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE ONU «RESTORE HOPE»*  
(R048 000, C04ª, 0003ª)

Il presidente GUALTIERI informa che il Presidente del Senato in data 17 dicembre ha autorizzato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

Il programma, quale deliberato dalla Commissione nella seduta del 26 novembre 1997, contempla le audizioni dei componenti della Commissione governativa d'inchiesta; del generale Vannucchi, titolare dell'indagine disciplinare interna all'Amministrazione, dei generali Loi e Fiore, comandanti delle spedizioni Ibis 1 e Ibis 2 e del Procuratore Capo presso il Tribunale militare di Roma, consigliere Intelisano, competente per i reati militari commessi all'estero. Per quest'ultimo, chiaramente, l'audizione avverrà nel pieno rispetto delle norme processuali vigenti. Il Presidente Mancino si è poi raccomandato che l'audizione dei componenti della Commissione governativa Gallo abbia luogo dopo che quella Commissione avrà ultimato definitivamente i suoi lavori.

Il senatore PALOMBO desidera sapere se si procederà comunque all'indagine conoscitiva, ossia indipendentemente dalle conclusioni cui perverrà la Commissione governativa.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione Gallo è stata istituita dal Governo, mentre l'indagine conoscitiva è espressione di una potestà propria del Parlamento: pertanto, è bene che esso acquisisca autonomamente elementi di conoscenza sulle vicende che hanno coinvolto il contingente italiano in Somalia nell'ambito delle operazioni Ibis 1 e Ibis 2.

*SULL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DEI DECRETI LEGISLATIVI SULL'AVANZAMENTO, L'AUSILIARIA E I VOLONTARI IN FERMA TRIENNALE.*  
(A007 000, C04ª, 0062ª)

Il PRESIDENTE rende noto che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso il Governo ha approvato, tra l'altro, tre decreti legislativi sui quali la Commissione non aveva potuto esprimere i prescritti pareri. Ricorda in primo luogo che il Senato aveva approvato pochi giorni prima una apposita proroga del termine per l'emissione di quei pareri; proroga, che l'altro ramo del Parlamento non aveva potuto approvare in tempo. Rammenta altresì di aver tempestivamente sollecitato il Ministro affinché evitasse l'approvazione dei tre decreti legislativi, pur se alla scadenza dei termini il Governo disponeva della facoltà di esercitare la delega scaturente dalla legge n. 662 del 1996.

Il senatore MANCA esprime una vibrata protesta contro il Governo che ha approvato i decreti legislativi sull'avanzamento – di fundamenta-

le importanza – sull'ausiliaria e sui volontari in ferma breve, senza che il Parlamento abbia potuto esprimere il suo parere e nonostante l'invito rivolto dal Presidente Gualtieri ad attendere il parere della Commissione. Quand'anche formalmente legittima, tale condotta lede lo spirito delle prerogative costituzionali delle Camere ed offende la dignità dei parlamentari chiamati a svolgere le funzioni legislative.

Il senatore PALOMBO dà atto al Presidente dell'impegno profuso per evitare che provvedimenti così rilevanti fossero assunti dal Governo senza il parere del Parlamento, ma sottolinea il disagio della sua parte politica di fronte al Governo che dimostra di non avere il dovuto rispetto per il Parlamento. D'altronde il provvedimento più rilevante, quello sull'avanzamento, sta scatenando notevole malumore tra gli ufficiali e quindi sarebbe stato quanto mai opportuno che il Parlamento avesse potuto esaminarlo. Con il passaggio in Commissione si sarebbe potuto migliorare il provvedimento dando più ampie garanzie di equità e di giustizia, senza deludere le aspettative del personale ed evitando migliaia di ricorsi amministrativi intesi a combattere ingiustizie di cui fin da adesso si ha sentore. Nei prossimi giorni centinaia di ufficiali del ruolo normale dell'esercito, cioè quelli che provengono dai corsi regolare dell'accademia militare, invieranno al Presidente della Repubblica lo scudetto con il numero distintivo del corso di accademia per manifestare contro un'ingiustizia che a loro avviso li ha portati ad essere meno anziani di grado degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, cioè di quelli che dopo sei mesi di corso AUC hanno conseguito la nomina ad ufficiale di complemento. Questi ultimi, infatti, con provvedimenti legislativi succedutisi via via nel corso degli anni ottanta, hanno ottenuto senza effettuare alcun concorso la permanenza in servizio permanente allo scadere della ferma di leva e hanno migliorato la progressione di carriera che li ha portati nel corso di circa quindici anni a conseguire la promozione a tenente colonnello contro i diciannove anni dei ruoli normali. Non è possibile continuare a subire tale atteggiamento del Governo che tra l'altro aveva inviato gli schemi di decreti legislativi quasi allo scadere del termine della delega impedendo quindi di fatto al Parlamento di esaminarli con il dovuto approfondimento. Qualora il Governo non modificherà il proprio modo di porsi, la sua parte politica valuterà anche la possibilità di non partecipare più oltre alle riunioni della Commissione difesa.

Il senatore UCCHIELLI rileva che il problema sollevato non può essere certamente trattato in termini di confronto tra maggioranza e opposizione, poichè si tratta di difendere le prerogative del Parlamento nei confronti del Governo. Ricorda peraltro che prima della chiusura dei lavori parlamentari per le festività natalizie il Presidente e la Commissione tutta si adoperarono affinché il Parlamento non venisse bypassato e potesse esprimere la sua opinione su decreti legislativi così rilevanti. Occorrerà quindi riflettere nel futuro sulla esigenza di prevedere nelle leggi di delega anche il termine entro il quale il Governo deve presentare i decreti legislativi al Parlamento.

Il senatore PELLICINI fa presente che nella Commissione difesa c'è sempre stato un clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione e a suo avviso va mantenuto, ma per far questo è necessario che non si ripetano avvenimenti come quello denunciato dai senatori Manca e Palombo che determinano indubbiamente un notevole disagio da parte delle opposizioni le quali peraltro difendono le prerogative proprie del Parlamento.

Il sottosegretario BRUTTI prende atto delle osservazioni avanzate e ricorda che molto si fece prima della chiusura dei lavori parlamentari per consentire al Parlamento di esprimersi sui citati schemi di decreti legislativi. Il Ministro aveva espresso la sua disponibilità a non portare decreti legislativi al Consiglio dei Ministri, qualora la Camera si fosse impegnata ad approvare entro i primi giorni del mese di gennaio la legge di proroga (ossia il disegno di legge n. 2933). Purtroppo tale assicurazione non fu data e quindi il Governo ha scelto la via di approvare i decreti legislativi il cui termine di delega spirava alla fine di dicembre. Egli comunque si impegna a far presente al Ministro le critiche e le manifestazioni di disagio oggi espresse in Commissione e condivide l'opinione di quanti ritengono necessario che il Governo invii al Parlamento gli schemi di decreti legislativi in tempi tali da permetterne un approfondito esame.

Il Presidente GUALTIERI ricorda a sua volta che nelle concitate fasi finali dei lavori parlamentari prima della pausa per le festività natalizie fu la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della Camera dei deputati a decidere di non portare all'ordine del giorno della Camera il provvedimento di proroga della delega, impedendo di fatto al Parlamento di esprimersi sugli schemi di decreti legislativi. In mancanza quindi di una proroga della delega, il Governo ha deciso di deliberare ugualmente ed egli si rammarica non meno dei componenti della Commissione di questa decisione, specie riguardo allo schema di decreto sull'avanzamento la cui rilevanza è stata da più parti sottolineata. Egli è pronto, se la commissione lo ritiene utile, a scrivere una lettera di protesta al Presidente del Senato.

Il senatore MANCA, intervenendo nuovamente, ritiene ancor più grave che la conferenza dei Capi-gruppo della Camera non sia stata opportunamente sensibilizzata sulla portata di un decreto, quale quello dell'avanzamento, che è un tassello fondamentale dell'intera ristrutturazione della Difesa. Quindi ritiene quanto mai opportuno che il Presidente Gualtieri scriva una lettera di protesta a nome dell'intera Commissione.

Il senatore MANFREDI si associa al profondo rammarico espresso dai colleghi precedentemente intervenuti; invita però la Commissione a riscrivere i meccanismi sui pareri governativi agli atti del Governo, come gli schemi di decreti legislativi ovvero i Programmi pluriennali di spesa.

Il Presidente GUALTIERI fa al riguardo presente che è iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta un disegno di legge (per l'esattezza il n. 2160), il cui esame porterà al varo di una nuova normativa più efficace e maggiormente attenta alle prerogative del Parlamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Programma annuale di A/R n. SME/037/97 relativo a n. 1.700 fucili cal. 12 mm ad anima liscia (n. 190)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)  
(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0025<sup>o</sup>)

Riferisce il senatore UCCHIELLI specificando il pregio della finalità operativa, quella di dotare i reparti della Forza armata di un'arma in grado di realizzare un'ampia rosata di tiro e con la possibilità di impiegare munizionamento anche non letale, particolarmente idonea a soddisfare le esigenze connesse con le operazioni di *peace-keeping* e di controllo del territorio in concorso con le forze di polizia. La durata del programma dovrà essere di circa 12 mesi ed il costo globale nell'ordine di 2.424 milioni e conclude la sua relazione segnalando come sia interessato il settore meccanico dell'industria nazionale. Auspica l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore PALOMBO concorda con quanto dichiarato dal relatore ed a nome del gruppo di Alleanza Nazionale preannuncia voto favorevole; però lamenta carenza di informazioni tecniche, come ad esempio quale sia il volume di fuoco e quali siano i costi globali, ossia se includono anche i pezzi di ricambio.

Il senatore MANCA, anche, a nome del gruppo di Forza Italia, preannuncia voto favorevole ed auspica che sia l'ultimo Programma annuale sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere con la vigente, insoddisfacente normativa.

Il senatore LORETO, a nome del gruppo della Sinistra Democratica-l'Ulivo, e il senatore DE SANTIS, a nome del gruppo del Centro Cristiano Democratico, preannunciano voto favorevole.

Il sottosegretario BRUTTI chiarisce che il peso dei detti fucili è di 4,5 kg, che la lunghezza è di 110 cm e che si tratta di fucile a pompa ed automatico.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2160) MANCA ed altri. - Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa**

(Esame e rinvio)

Il relatore UCCHIELLI prende spunto dall'evidente stato di disagio nel quale versa il Parlamento, di fronte a condotte non sempre del tutto

condivisibili del Governo, che, pur nel rispetto formale della normativa vigente, di fatto talora disapplica lo spirito della legge n. 436 del 1988, in forza della quale – ed in forza del principio della centralità del Parlamento – il Parlamento deve svolgere un ruolo basilare nell'esame delle procedure per gli approvvigionamenti della Difesa. Il disegno di legge in titolo, pur non condivisibile nelle soluzioni prospettate, richiama giustamente all'attenzione dei senatori la necessità di riscrivere la vigente disciplina, in modo da rendere più efficace e più tempestivo il parere al Governo; pertanto, egli reputa opportuno evitare una confusione dei ruoli fra momento politico e momento amministrativo, per cui il Parlamento deve riappropriarsi *in toto* della scelta di fondo se dar vita o meno a un determinato Programma di sviluppo delle armi, mentre i responsabili militari debbono concentrare la loro attenzione sulle specificità squisitamente tecniche dei programmi.

Il presidente GUALTIERI propone l'istituzione di un gruppo di lavoro e, acquisite le designazioni concordate fra i gruppi componenti la Commissione, chiama a far parte del Gruppo di lavoro, coordinato dal senatore Uccielli, i senatori Dolazza, Manca, Pellicini, Petrucci e Russo Spena.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1456) MANZI ed altri.** – *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*

**(1616) SALVI ed altri.** – *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GUALTIERI ricorda che la Commissione approvò il 5 febbraio 1997 i disegni di legge nn. 1456 e 1616 in sede referente. Successivamente il 10 luglio 1997 i disegni di legge sono stati nuovamente assegnati alla Commissione, ma in sede deliberante. Propone quindi di considerare acquisita la discussione effettuata a suo tempo e di adottare come testo-base il disegno di legge n. 1456 così come licenziato per l'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il senatore PELLICINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, propone di differire alla prossima seduta la discussione sui provvedimenti in titolo.

Così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**103<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento**

**(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VIVIANI osserva preliminarmente che il raggiungimento di importanti risultati di finanza pubblica consente di porre al centro dell'azione di Governo il problema dell'occupazione e quindi del Mezzogiorno. Negli ultimi mesi il Mezzogiorno è tornato al centro dell'interesse del Paese, ma tale interesse è provocato, oltre che da giuste esigenze di sviluppo e da un impegno crescente soprattutto da parte delle giovani generazioni, anche da necessari quanto discussi interventi di salvataggio di enti e soggetti economici, di fronte a fallimentari gestioni del passato; interventi che gettano una luce negativa nell'opinione pubblica del paese, circa la vera volontà di riscatto del Sud e che certamente non contribuiscono a creare quelle condizioni di impegno concorde per fare effettivamente di questo problema un problema di tutti.

La permanenza di queste contraddizioni deve spingere il Governo ed il Parlamento ad interventi di politica di sviluppo che innanzitutto non ripercorranò, sia pure in forme più sofisticate, le vecchie strade del centralismo burocratico e della polverizzazione degli interventi che hanno determinato quel vasto processo di dissipazione di risorse pubbliche

che ha rappresentato e rappresenta tuttora il maggior ostacolo allo sviluppo del Mezzogiorno.

In secondo luogo occorre anche evitare di continuare quel processo, in atto da alcuni anni, di progressiva implementazione degli strumenti di intervento, spesso rispondenti a logiche contraddittorie, con evidenti effetti di sovrapposizione, di complicazione e di burocratizzazione, che rendono gli investimenti e l'occupazione più un'eccezione che la razionale conseguenza di una politica. Negli ultimi anni, dopo la fine dell'intervento straordinario, pur tra tanti ritardi e vuoti di iniziativa, si è affermata una filosofia di intervento dal basso che punta alla valorizzazione delle risorse locali, che vuole fare delle comunità locali meridionali il vero soggetto protagonista dello sviluppo in una prospettiva di crescita federalista delle istituzioni, di cui il Sud ha più bisogno del Nord. Uno sviluppo dal basso che non rifiuta anzi esige politiche pubbliche nazionali di sostegno, a condizione che non alterino ma aiutino quel rapporto diretto dei cittadini e delle comunità locali con la realtà ed il destino del proprio territorio che rappresenta la condizione di base di ogni autentico processo di sviluppo. In questo contesto di ripresa dell'iniziativa politica nel Sud si collocano i disegni di legge in titolo, che intendono innovare l'attuale strumentazione di intervento.

Il relatore illustra quindi il disegno di legge n. 2886, che intende intervenire in due funzioni di rilevanza strategica: la promozione dell'imprenditorialità e la dotazione infrastrutturale nelle aree depresse. Per realizzare questi obiettivi il provvedimento rifiuta esplicitamente la riproposizione, anche sotto mentite spoglie, delle vecchie esperienze tutte incentrate sull'intervento centrale dello Stato tramite le partecipazioni statali o la Cassa del Mezzogiorno (poi Agensud) ed assume come riferimenti normativi che ne definiscono la filosofia, la legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo sulla Conferenza Stato-Regioni e la nuova normativa sulla programmazione negoziata, introdotto con la manovra finanziaria dello scorso anno e la successiva delibera CIPE.

In materia di promozione imprenditoriale si individuano, all'articolo 1, le operazioni ed i servizi tipici di tale funzione, e, all'articolo 2, le regole a tutela della concorrenza nel relativo mercato.

Per gli enti di promozione già esistenti ed operanti in particolare nelle aree depresse: la SPI dell'IRI, ENISUD dell'ENI, GEPI/ITALINVEST controllata dal Tesoro, la Società per l'imprenditorialità giovanile, si prevede il conferimento di un certo capitale iniziale, la subordinazione alle direttive del CIPE per la realizzazione di programmi in questa materia e per alcuni (SPI ed ENISUD) la loro ricollocazione azionaria. Inoltre, come scelta del tutto innovativa, si prevede l'istituzione di una nuova società, denominata «Promosviluppo S.p.A.», aperta anche all'apporto di capitali provenienti da soggetti privati, con compiti di promozione di investimenti esteri nelle aree depresse e di progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture. A sostegno dell'attività di cui sopra si prevede anche la costituzione di un fondo di finanziamento, gestito autonomamente rispetto al bilancio dello Stato, nel quale confluiscono risorse derivanti da trasferimenti pubblici sulla base di disposizioni di legge e dall'Unione europea, distribuiti in base alle decisioni del CIPE.

Gli interventi vengono programmati appunto secondo le direttive del CIPE e realizzati mediante un sistema procedurale comprendente le diverse fasi dell'istruttoria dei progetti presentati, dei criteri e priorità d'intervento, della loro realizzazione, delle modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, proponendo una sintesi tra le esigenze di efficienza e di partecipazione dei diversi soggetti interessati. In particolare si potenzia la funzione di progettazione degli interventi, la cui bassa qualità ha finora costituito un forte vincolo negativo, che, molto spesso, ha reso impraticabili molti interventi e determinato il basso utilizzo delle risorse relative ai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Viene infine prevista una significativa partecipazione delle rappresentanze delle istituzioni locali, nel senso che il Comitato Stato-Regioni può contribuire alle decisioni del CIPE, le Regioni stesse possono proporre, sempre nell'ambito dei programmi CIPE, le scelte infrastrutturali che saranno realizzate da Promosviluppo, le Agenzie e le Finanziarie regionali e locali possono partecipare alla realizzazione dei programmi, con adeguati finanziamenti.

Complessivamente dunque appare un disegno di politica di sviluppo scevro da tentazioni centralistiche anche se l'insieme della normativa pone alcuni problemi che, nel corso dell'*iter* parlamentare di questo provvedimento e di altri che sicuramente si aggiungeranno, vanno chiariti e risolti. L'attuale normativa della politica di sviluppo delle aree depresse, ancorchè integrata da questo provvedimento, non risolve ancora il problema del necessario ruolo di coordinamento politico-istituzionale teso a far partecipare e quindi responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti in tale politica e segnatamente le parti sociali. Il fatto che nell'ambito delle politiche di sviluppo e di coesione sociale, gestite dal nuovo Dipartimento nato dalla unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio, non sia prevista una sede di concertazione con la partecipazione delle parti sociali, nè che la presenza di queste sia prevista nella composizione della cabina di regia, costituisce un grosso limite alla realizzabilità ed all'efficacia di tali politiche.

Inoltre la indicazione dei «soggetti di promozione imprenditoriale» prevista all'articolo 1, come coloro che rientrano nell'ambito della regolamentazione prevista dal disegno di legge, appare troppo generica e può far supporre che il disegno di legge riguardi tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono tale funzione mentre riguarda alcuni soggetti ben individuati. La indicazione degli «istituti bancari e finanziari» oggetto delle direttive del CIPE, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *b*, appare diversa da quella indicata nell'articolo 12, comma 1, con riguardo agli «istituti bancari dell'area pubblica e privata» che possono acquisire quote di proprietà di SPI ed ENISUD e ciò determina una certa indeterminatezza circa gli enti di promozione i cui programmi possono partecipare al finanziamento secondo la procedura prevista dall'articolo 5. Le procedure di approvazione dei programmi degli enti di promozione imprenditoriale nonchè quelli di progettazione e realizzazione delle infrastrutture finanziati dal fondo previsto all'articolo 13, richiedendo una pluralità di pronunciamenti d'intesa di diversi Ministeri e del Comitato Stato-Regioni, appaiono eccessivamente complessi e ri-

schiano di arenarsi nelle pieghe burocratiche della pubblica amministrazione. Sarebbe da preferire quindi l'approvazione da parte di un solo Ministero, sentiti gli altri soggetti interessati, senza la condizione «previa intesa». Le due funzioni assegnate alla società «Promosviluppo S.p.A.» risultano, per contenuto, procedure e modalità di gestione, nettamente diverse tanto da apparire giustapposte. Sarebbe perciò opportuno mantenere in capo alla predetta società la sola attività infrastrutturale, riservando la promozione di investimenti esteri ad altro soggetto, tanto più che ad integrazione economica europea completata sarà difficile distinguere gli investimenti interni da quelli provenienti dagli altri *partners* dell'Unione Europea. La struttura della nuova società, infine, nonostante la manifestata volontà di mantenerla «leggera», con l'organico previsto di 250 dipendenti, non si configura come tale, tanto più che i 150 dipendenti che dovrebbero provenire dall'IRI, allo stato attuale di questo ente, non sembrano offrire sufficienti garanzie di professionalità.

Il relatore si sofferma successivamente sul disegno di legge n. 2975. I quattro articoli che lo compongono riguardano il coordinamento delle iniziative di sviluppo che utilizzano finanziamenti pubblici, le modalità di finanziamento delle iniziative stesse, il riordino degli enti pubblici di promozione, la sperimentazione di nuove modalità di incentivazione territoriale dello sviluppo e dell'occupazione. In sintesi, si propone all'articolo 1 che la funzione di coordinamento delle iniziative di sviluppo nelle aree depresse venga svolta dal Presidente della cabina di regia, già istituita presso il Ministero del tesoro e del bilancio, il quale, per rendere concreta la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, può nominare un responsabile unico per i diversi progetti a livello provinciale. Tale scelta pone due ordini di perplessità. La prima riguarda l'eccessiva estensione di tale funzione di coordinamento, che dovrebbe riguardare pressochè tutti «i soggetti pubblici che hanno titolo ad utilizzare finanziamenti a carico dello Stato». Questo ruolo contrasta sia con il carattere essenzialmente tecnico della Cabina di regia sia con la sua attuale struttura, che vede gran parte delle funzioni che è chiamata a svolgere concentrate nella persona del direttore generale.

All'articolo 2 si prevede che i diversi finanziamenti, finora attribuiti ai vari enti pubblici di promozione d'impresa confluiscono in un unico Fondo di rotazione con l'intento di rendere più efficiente ed efficace il loro utilizzo.

I diversi enti interessati dovrebbero essere riordinati tramite il trasferimento delle loro quote all'IRI (articolo 3), il quale dovrebbe riquificarli, coordinarli o porli in liquidazione. L'insieme di questa operazione si configura da un lato come una scelta di centralizzazione delle politiche che metterebbe a dura prova il futuro delle diverse agenzie di promozione, che per storia, cultura ed esperienza appaiono molto diversificate, dall'altro presenta un alto grado di indeterminatezza, nel senso che si demanda all'IRI non solo il coordinamento degli enti esistenti ma la stessa loro sopravvivenza o meno.

Infine, in via sperimentale, si propone di istituire una o più «zone pilota» per ogni regione contenente aree di cui agli obiettivi 1 e 2

dell'Unione Europea, nelle quali, per favorire concretamente lo sviluppo e l'occupazione, si prevede, per la durata di tre anni, la sospensione della legislazione nazionale in materia di lavoro (collocamento, orario di lavoro, licenziamenti, CIG, retribuzione, ecc.) sostituendola con accordi tra le parti sociali. Verrebbe inoltre ridotto il carico fiscale per IRPEF ed IRPEG al 5 per cento e verrebbe dimezzata l'IRAP.

I disegni di legge in titolo appaiono i primi contributi significativi per dare adeguata soluzione al problema del coordinamento e della razionalizzazione delle politiche di sviluppo nelle aree depresse così come previsto nell'accordo di maggioranza che ha consentito di superare la crisi dello scorso anno. Certamente altre proposte seguiranno, prima fra tutte quella del Governo che, secondo quanto appreso dalla stampa, sta predisponendo un provvedimento, in applicazione della delega al Governo conferita in base all'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, che dovrebbe prevedere l'istituzione di una *holding* dotata di alta capacità progettuale, con funzioni di supporto per regioni ed enti locali e di riorganizzazione delle diverse agenzie pubbliche che promuovono iniziative produttive nelle aree depresse. Tale *holding* dovrebbe far capo ad un nuovo Ministero delle attività produttive che, affiancandosi al Ministero del tesoro e del bilancio di recente costituzione, dovrebbe integrare il nuovo assetto istituzionale delle politiche economiche nazionali. Rispetto a tale ipotesi occorre sottolineare due esigenze: la prima è quella di procedere in direzione di una semplificazione degli strumenti e delle procedure in modo da rendere immediatamente trasparenti, all'ipotetico imprenditore italiano o straniero che si propone di investire nel Sud, le ragioni di convenienza di tale scelta e la sua concreta praticabilità, mantenendo ferma la scelta strategica dello sviluppo dal basso; la seconda è quella di compiere le scelte che si richiedono in sede parlamentare in modo da consentire alla maggioranza e all'opposizione di partecipare responsabilmente alla definizione di provvedimenti che, per essere efficaci, devono avere un alto grado di consenso nel Paese.

Il relatore conclude sottolineando che accanto all'innovazione legislativa, la politica di sviluppo delle aree svantaggiate del nostro Paese, ha bisogno di una forte iniziativa politica che, tramite la concertazione con le parti sociali, individui e realizzi concreti progetti di sviluppo territoriale in modo da trasformare la crescente volontà di impegno e di responsabilità presenti in tanti giovani e nelle nuove classi dirigenti del Sud in concrete occasioni di crescita economica e civile.

Il senatore TAROLLI ritiene che non sia opportuno proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, in considerazione dell'annunciata predisposizione da parte del Governo di un provvedimento volto alla riorganizzazione delle attività amministrative in materia di incentivi e di promozione allo sviluppo delle aree depresse. Sottolinea inoltre che non è ancora stata conclusa l'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'efficacia, la funzionalità e il coordinamento dei vari strumenti di intervento per le aree depresse.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'indagine conoscitiva intrapresa dalla Commissione riguarda una tematica molto più ampia di

quella trattata nei disegni di legge in titolo, che concernono prevalentemente il riordino della disciplina degli enti di promozione industriale. Appare quindi preferibile proseguire nell'esame degli stessi, avviando un dibattito che potrà certamente avvalersi dei risultati dell'indagine conoscitiva, oltre che dei contributi che deriveranno dalle annunciate iniziative di altri Gruppi parlamentari sulla stessa materia, nonché delle proposte normative che il Governo riterrà di sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**111ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato del bilancio, del tesoro e della programmazione economica Pennacchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario PENNACCHI risponde alla interrogazione 3-01133, con la quale i presentatori chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare ai fini della sollecitata istituzione dell'anagrafe centralizzata dei rapporti di conto e di deposito prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per illustrare le ragioni della mancata istituzione di tale organismo il Sottosegretario ricorda che nella prima stesura del provvedimento istitutivo dell'anagrafe centralizzata – stesura predisposta di concerto con i rappresentanti delle amministrazioni interessate (Ministeri delle finanze, dell'interno, delle poste, di grazia e giustizia, Banca d'Italia e Direzione investigativa antimafia) – era previsto l'accesso ai dati dell'anagrafe non solo al Ministero delle finanze, ma anche all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno e al Capo della polizia, intendendosi dare in tal modo all'anagrafe in questione anche il carattere di strumento di lotta alla criminalità organizzata, con particolare riguardo al riciclaggio del denaro e all'usura. Sullo schema di provvedimento così predisposto il Consiglio di Stato, in sede consultiva, formulò alcune osservazioni, esprimendo l'avviso che alla norma istitutiva dell'anagrafe, sia per la sua formulazione che per la sua collocazione specifica nel contesto della legge n. 413 del 1991, complessivamente finalizzata ad attuare una disciplina di carattere inequivocabilmente fiscale, doveva attribuirsi un carattere di norma strettamente tributaria; in altre parole il Consiglio di Stato non riteneva possibile l'utilizzo dell'anagrafe per finalità extra tributarie, quali la lotta al riciclaggio e all'usura. Venne pertanto predisposto un nuovo

schema di provvedimento che riproponeva sostanzialmente le stesse disposizioni del primo relativamente all'utilizzo dell'anagrafe anche a scopi non fiscali, mentre invece ne veniva affidata la gestione e l'organizzazione all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il Sottosegretario prosegue ricordando che il Consiglio di Stato, esprimeva parere negativo anche su questo secondo schema di regolamento, ribadendo la tesi dinanzi enunciata ed esprimendo altresì perplessità sull'affidamento della gestione e dell'organizzazione dell'anagrafe all'U.I.C.. Per superare le difficoltà illustrate si è ritenuto quindi opportuno, di concerto con le altre amministrazioni interessate, prevedere con provvedimento legislativo l'utilizzo dell'anagrafe anche a fini diversi da quello propriamente fiscale: è stata pertanto inserita un'esplicita disposizione nel decreto legislativo 25 maggio 1997, n. 153, che ha stabilito, tra l'altro, che l'U.I.C., ai fini degli approfondimenti conseguenti alle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio, possa avvalersi dei dati dell'anagrafe dei conti e dei depositi.

Il Sottosegretario conclude quindi dichiarando che il Governo accoglie pienamente la sollecitazione ad istituire in tempi rapidi l'anagrafe centralizzata, facendo presente che è in corso di definizione il provvedimento istitutivo della stessa.

Il senatore PASQUINI si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo la convinzione che sia la lotta all'evasione fiscale che la lotta contro la criminalità organizzata può essere condotta efficacemente soprattutto sul lato del controllo della movimentazione dei flussi finanziari. A tal proposito, esprime una valutazione positiva dell'attività svolta finora dall'Ufficio italiano cambi sul controllo delle operazioni sospette. Prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, conclude ribadendo la sollecitazione ad istituire al più presto l'anagrafe centralizzata dei conti e dei depositi.

Il senatore ALBERTINI, prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione di una ulteriore interrogazione in merito alla istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi.

Il Presidente ANGIUS avverte che l'altra interrogazione all'ordine del giorno si svolgerà nel corso della prossima settimana, avendo comunicato il Governo di non essere pronto a rispondere nella seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**157<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(2888) SCOPELLITI e PERA: Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori**(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore BISCARDI ricorda di aver richiesto la rimessione del disegno di legge in titolo dalla Sottocommissione pareri alla sede plenaria stante l'importanza della materia trattata dal provvedimento. Il monitoraggio del disagio giovanile nelle scuole è infatti materia che investe direttamente il settore scolastico, tanto più in considerazione della proposta di istituzione della figura di uno psicologo presso ciascun istituto scolastico. Il disegno di legge manca tuttavia di copertura finanziaria e l'ipotesi, prospettata in Sottocommissione pareri, di sollevare una questione di competenza potrebbe comportare un allungamento dell'*iter* di approvazione. Egli conviene quindi sull'opportunità che l'esame di merito prosegua nel contesto dei provvedimenti volti a prevenire gli abusi sui minori attualmente in discussione presso la Commissione giustizia, nel presupposto che quest'ultima integri il testo in via di elaborazione con le suddette norme. A tal fine, egli propone pertanto di trasmettere alla Commissione giustizia un parere favorevole sul provvedimento in titolo, condizionato tuttavia all'introduzione di alcune modifiche: all'articolo 1, suggerisce di sostituire l'espressione «distretto scolastico» con quella più appropriata di «ufficio dell'amministrazione scolastica provinciale»; con riferimento agli articoli 2 e 3, propone poi di unificarli in un unico articolo che, anziché prevedere la presenza obbligatoria di uno psicologo e di un pedagogo presso ogni istituzione scolastica (senz'altro

troppo onerosa per il bilancio dello Stato), preveda invece la presenza del solo psicologo presso ogni distretto scolastico. La presenza dei pedagoghi potrebbe infatti a suo giudizio risultare limitativa della libertà di insegnamento dei docenti.

Dopo un intervento del senatore TONIOLLI, che esprime apprezzamento per la relazione testè svolta, il sottosegretario SOLIANI dichiara di condividere a nome del Governo le proposte del relatore. Il Governo è infatti particolarmente attento al problema della prevenzione degli abusi sui minori, che considera una emergenza nazionale, ed è da tempo impegnato nella realizzazione di politiche integrate tra tutte le amministrazioni interessate. In particolare, apprezza la proposta del relatore di modificare il riferimento ai distretti scolastici che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di riforma degli organi collegiali della scuola, risulteranno del tutto superati. Gli stessi regolamenti sull'autonomia di cui all'articolo 21 della legge n. 59 di quest'anno prevedono d'altronde una rete integrata fra scuole e diversi soggetti territoriali. È pertanto opportuno inserire il provvedimento in titolo nel più ampio e dinamico contesto in via di formazione.

A seguito dell'intervento del Sottosegretario, il relatore BISCARDI prospetta l'opportunità di eliminare il riferimento ai distretti scolastici in tutto il testo del provvedimento.

A giudizio del senatore ASCIUTTI il riferimento ai distretti scolastici dovrebbe invece essere mantenuto all'articolo 2, nel testo proposto dal relatore.

Conviene la Commissione, che conferisce infine mandato al relatore Biscardi di redigere un parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche sul provvedimento in titolo, nel testo dianzi illustrato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2773) AGOSTINI ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale**

(Esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE, premesso che il Comitato nazionale incaricato delle celebrazioni del bicentenario del tricolore ha finora operato con estrema efficacia, non potendo peraltro concludere i propri lavori a causa del ritardo con il quale è stato costituito, si sofferma anzitutto sulla natura storica e culturale della bandiera nazionale. A suo giudizio, l'adozione del tricolore è strettamente connessa con un forte spirito costituente, di particolare attualità nel nostro frangente politico di riforme costituzionali. Il tricolore nasce, prosegue il relatore, da un sentito anelito alla libertà, che trovò espressione nelle repubbliche giacobine dell'Italia settentrionale, ed è il simbolo del radicamento della democrazia. Es-

so fu l'espressione della tensione verso l'unità nazionale da parte delle singole realtà locali, che vi videro rappresentato il senso dell'unione civile e morale. Prorogare pertanto al 1998 l'attività del Comitato celebrativo è particolarmente opportuno in considerazione delle rilevanti ricorrenze di quest'anno: il cinquantenario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana da un lato e il centocinquantenario anniversario dello Statuto albertino dall'altro.

La Commissione bilancio, ricorda il relatore, ha tuttavia espresso alcuni rilievi sul testo del provvedimento, con particolare riferimento all'entità degli investimenti ancora necessari. Sotto tale profilo, la proroga pura e semplice dell'attività del Comitato può essere infatti in qualche modo fuorviante. Al fine di evitare ogni equivoco, egli preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento volto a chiarire che dei cinque miliardi stanziati nel 1997 solo due sono stati effettivamente impegnati e tre devono invece trovare copertura a carico del nuovo bilancio 1998.

Si apre la discussione.

Il senatore ASCIUTTI condivide le osservazioni del relatore sul significato del tricolore per il nostro Paese e preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento.

Anche il senatore RESCAGLIO esprime piena condivisione sulla relazione svolta. Richiama poi l'esperienza del Gruppo culturale di Cremona da lui presieduto, che ha proceduto ad una rievocazione particolarmente sentita e non formale del bicentenario della bandiera, prospettando l'opportunità di raccogliere in una documentazione a livello nazionale analoghe iniziative assunte in varie parti del Paese.

A nome del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, il senatore BISCARDI manifesta pieno apprezzamento per le finalità del provvedimento.

Dopo che anche il senatore OCCHIPINTI ha espresso la propria soddisfazione, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e propone di fissare a venerdì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0058<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riuni-

tosì prima della seduta, l'orario della convocazione di domani è posticipato alle ore 15,30. L'ordine del giorno della suddetta seduta è peraltro integrato con l'elezione di un Vice Presidente e con l'esame di una proposta di sopralluogo nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**149ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*indi del Vice Presidente*

TERRACINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero e per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 55)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481: parere favorevole)  
(L014 078, C08ª, 0012ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver brevemente illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, professor Enzo Cheli, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta del Presidente.

Il senatore BOSI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per le qualità scientifiche del candidato e per la sua notoria indipendenza.

Il senatore BESSO CORDERO, nell'annunciare il suo voto favorevole, osserva che nel caso di specie è prevalso il principio della competenza su quello della appartenenza ad un determinato partito.

Il senatore CÒ avverte che il suo Gruppo si asterrà, essendo critico non certo sulle qualità del candidato proposto dal Governo, bensì sul metodo che ha portato alla candidatura stessa ed auspica, per il futuro,

che le procedure seguite per addivenire alla preposizione ad incarichi così prestigiosi siano improntate a maggiore trasparenza.

Il senatore BALDINI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, sottolineando che con ciò si intende esprimere un segnale di grande disponibilità, di equilibrio e di rigore nella speranza che a questi principi si uniformi poi l'attività della Autorità.

Dopo che il senatore MEDURI ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, interviene il senatore SEMENZATO, il quale esprime la posizione contraria del suo Gruppo, motivata non già su considerazioni negative sulla persona del candidato – la cui competenza non è in discussione – bensì sul netto dissenso nei confronti del metodo seguito. La candidatura è scaturita infatti da un incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il segretario del Partito democratico della sinistra, senza alcun dibattito. Coglie l'occasione per segnalare che anche sulla scelta degli otto componenti del collegio si sta procedendo in modo non del tutto trasparente e secondo vecchie logiche spartitorie tra i partiti.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, dopo aver sottolineato le qualità scientifiche del professor Cheli, nonché la sua esperienza, anche come giudice costituzionale, nelle materie che saranno oggetto della attività della Autorità, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rinnovamento Italiano, auspicando nel contempo che i due rami del Parlamento procedano tempestivamente alla elezione degli altri otto componenti.

Il senatore ERROI voterà a favore, osservando che il candidato proposto risponde pienamente agli essenziali requisiti di competenza, equilibrio e indipendenza.

Il senatore FALOMI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, sottolineando le qualità di indipendenza di giudizio e autonomia di valutazione della candidatura in questione. Si tratta quindi di un ottimo viatico per il corretto funzionamento dell'Autorità che dovrà essere in linea ovviamente con le garanzie di indipendenza dell'organo.

Prima di procedere allo scrutinio, il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, la proposta di parere si intenderà approvata se avrà raggiunto un numero di voti favorevole pari o superiore ai due terzi dei componenti la Commissione.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI, BARRILE, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CAMBER, CARPINELLI, CIONI (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), CÒ, DE CORATO, DI PIETRO, ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, FUMAGALLI CARULLI (in sostituzione del senatore Manis), LAURO, MEDURI, MICELE (in sostituzione del senatore Parola), PETRUCCIOLI, RAGNO, RESCAGLIO

(in sostituzione del senatore Lo Curzio), ROGNONI, SEMENZATO (in sostituzione del senatore Sarto), TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 23 voti a favore, uno contrario, una astensione, mentre una scheda è bianca.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(2935) *Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi***

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre 1997.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, ha la parola il sottosegretario SORIERO, il quale sottolinea l'importanza delle disposizioni relative alla liquidazione del fondo pensioni per personale ferroviario e quelle che consentiranno al Governo di esercitare, con un'apposita struttura, una vigilanza effettiva sulle Ferrovie dello Stato S.p.a. Annuncia anche che il Governo sta mettendo a punto taluni emendamenti che si riserva di presentare in relazione anche all'andamento dell'esame del disegno di legge n. 2983, di conversione del decreto-legge n. 457 del 1997 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione conviene sull'opportunità di fissare per le ore 18 di mercoledì 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**136ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(811) RUSSO SPENA e CARCARINO.** – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

**(1083) TAPPARO ed altri.** – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

**(1450) ASCIUTTI e BALDINI.** – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

**(1631) MONTELEONE ed altri.** – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato preliminarmente che sui disegni di legge in titolo è già iniziata la discussione generale, prende atto che, tenuto anche conto della rilevanza dei provvedimenti in materia agricola all'esame delle odierne sedute dell'Assemblea, non sarà possibile concludere nella seduta odierna la discussione generale, stante anche l'assenza di alcuni senatori che avevano preannunciato l'intenzione di intervenire.

Ricorda comunque che, nel testo definitivamente approvato dei documenti di bilancio per il triennio 1998-2000, è stata identificata, in se-

de di fondo speciale di parte corrente, una idonea copertura finanziaria, precisando che è opportuno conseguentemente accertare l'ammontare delle risorse che sarà possibile destinare alle finalità dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore MURINEDDU ricorda che, nel corso della discussione dei documenti di bilancio, era stata ipotizzata, almeno a livello di proposte emendative, una copertura di un miliardo.

Il senatore BETTAMIO segnala l'opportunità di affrontare sin d'ora la questione della scelta del testo base, onde accelerare i tempi di esame.

Il presidente SCIVOLETTO precisa che è necessario preliminarmente concludere la fase della discussione generale con le repliche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SU UNA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU ALCUNI PROVVEDIMENTI IN  
MATERIA AGRICOLA  
(A007 000, C09ª, 0061ª)*

Il senatore CUSIMANO dichiara di avere preso visione di un comunicato del Ministero relativo a un programma in corso di elaborazione in materia, fra l'altro, di ortofrutta e acquacoltura. Chiede pertanto informazioni in merito al Rappresentante del Governo.

Si associa a tale richiesta anche il senatore PREDA.

Il sottosegretario BORRONI assicura l'impegno a fornire le precisazioni richieste.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**118ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(377) PAPPALARDO ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

**(391) MICELE ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

**(435) WILDE e CECCATO.** – *Disciplina per il rilancio del turismo*

**(1112) COSTA ed altri.** – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

**(1655) GAMBINI ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

**(1882) POLIDORO ed altri.** – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

**(1973) DE LUCA Athos.** – *Carta dei diritti del turista*

**(2090) DEMASI ed altri.** – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

**(2198) TURINI ed altri.** – *Legge-quadro sul turismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 dicembre, dopo che il senatore Gambini aveva illustrato il testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore TRAVAGLIA, rilevata la pluralità di posizioni emerse nelle audizioni svolte dal comitato ristretto ed in particolare le perplessità manifestate dalle regioni sull'adozione di una nuova legge quadro, dopo l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997 suggerisce che, prima di proseguire l'*iter*, siano acquisiti gli orientamenti del Governo.

Si associa la senatrice FIORILLO.

Interviene quindi il sottosegretario LADU, esprimendo un giudizio di massima positivo sul testo elaborato dal comitato ristretto, sul quale riteneva che potesse aprirsi oggi la discussione generale. Quanto ai provvedimenti delegati di cui alla legge n. 59 del 1997, si riserva di riferire nella prossima seduta; vi è da rilevare in ogni caso che il testo in esame ha un contenuto più ampio di quello che può essere oggetto dei suddetti decreti, e che alcuni dei temi da esso trattati richiedono comunque un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore TRAVAGLIA si richiama preliminarmente alla particolare ricchezza dell'Italia dal punto di vista delle bellezze naturali, artistiche e monumentali, di quei fattori, cioè, che contribuiscono a determinare l'attrattiva turistica di un Paese. Il Governo italiano, però, non presta alla materia la necessaria attenzione e non crea le condizioni per un adeguato sfruttamento delle nostre potenzialità turistiche. Dopo essersi richiamato alla vicenda della classificazione dei siti eccellenti ad opera dell'Unesco, su indicazione dei singoli Governi, elenca una serie di interventi che sarebbero necessari per rilanciare il turismo, con ricadute occupazionali particolarmente rilevanti.

Fornisce quindi dati dettagliati sull'afflusso turistico in direzione dell'Italia rispetto a quello che interessa gli altri Paesi europei, sottolineando come il quarto posto occupato in Europa dal nostro Paese lo collochi del tutto al di sotto delle sue potenzialità. Quanto ai musei, si richiama ad una serie di limitazioni su cui bisognerebbe intervenire e fornisce informazioni puntuali su una apposita elaborazione del Censis, riguardante in particolare le quote del materiale non esposto, il numero degli istituti chiusi rispetto al totale, le ore di gestione e i giorni di apertura.

A fronte dello scenario descritto il testo in esame gli appare di basso profilo. In particolare, egli rileva come all'articolo 1, comma 3, manchi il riferimento al concetto della promozione, da affiancare a quello della tutela e della salvaguardia delle risorse ambientali e dei beni culturali. Egli ritiene auspicabile al riguardo una riflessione nell'area del codice penale che prevede sanzioni specifiche a salvaguardia del rispetto dell'ambiente, mentre analoga attenzione dovrebbe essere riservata alla leva fiscale, che potrebbe opportunamente essere utilizzata in questo campo: pensa ad esempio ad un ripristino delle esenzioni per la ristrutturazione delle dimore storiche. Quanto all'articolo 1, comma 4, ove si afferma che la Repubblica riconosce il ruolo dei comuni a vocazione tu-

ristica, egli ritiene che vadano evitate definizioni artificiali, stabilendo caso mai degli *standards* al di sotto dei quali venga meno la qualifica; senza contare che – a suo modo di vedere – dovrebbe essere il mercato a stabilire quali comuni presentino tale vocazione.

Passa, quindi, a considerare l'articolo 2, soffermandosi in particolare sul comma 3. Al riguardo ritiene illogico che tra i soggetti di cui deve essere acquisito il parere per l'adozione della direttiva quadro siano inserite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il cui ruolo si esercita in altri ambiti. Svolge, quindi, alcune considerazioni in materia di contratti di lavoro e di attività stagionale, avanzando l'ipotesi di una defiscalizzazione degli introiti derivanti dal prolungamento di attività stagionali.

Il presidente CAPONI fa presente che, essendo ormai prossimo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, è opportuno che il senatore Travaglia completi il proprio intervento in discussione generale nella prossima seduta.

Interviene quindi il senatore SELLA di MONTELUCE, il quale richiama l'attenzione della Presidenza sul disegno di legge n. 2143, fatto proprio dal gruppo di Forza Italia, che, avendo ad oggetto agevolazioni fiscali a sostegno dei servizi turistici, andrebbe congiunto ai provvedimenti in esame. Poichè tale disegno di legge risulta assegnato alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, chiede che la Commissione si attivi per far valere la propria competenza.

Il presidente CAPONI assicura che provvederà in via informale ad acquisire l'opinione del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, prima di sollevare un eventuale conflitto di competenza.

Il senatore CAZZARO chiede informazioni al Governo sulla questione dei canoni demaniali, risolta solo parzialmente dalla legge n. 494 del 1997, collegata alla legge finanziaria, e per la quale risulta in corso di adozione un decreto del Ministro dei trasporti. Egli ritiene tale questione di primaria importanza per la politica del turismo.

Il sottosegretario LADU chiede, quindi, che il seguito della discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge in titolo venga rinviato alla prossima settimana, consentendogli così di effettuare una verifica del testo alla luce delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997 – come richiesto dal senatore Travaglia e dalla senatrice Fiorillo – e di riferirne alla Commissione. In tale occasione fornirà anche le informazioni richieste dal senatore Cazzaro.

Convengono il relatore GAMBINI e il presidente CAPONI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CAPONI annuncia che la seduta già convocata per domani 15 gennaio alle ore quindici e trenta non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**182<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE***(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale****(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale****(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato****(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale****(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale**

(Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2819 e 2877, congiunzione con i disegni di legge nn. 2940, 2950, 2957 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 2940, 2950 e 2957, congiunzione con i disegni di legge nn. 2819 e 2877 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 2819 e 2877. sospeso il 16 dicembre 1997.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che dopo l'inizio dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2819 e 2877 sono stati presentati e successivamente assegnati alla Commissione altri tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, aventi ad oggetto la disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Passa peraltro ad illustrarli, iniziando dal disegno di legge n. 2950, d'iniziativa del senatore Minardo, che presenta forti analogie con il disegno di legge n. 2877, d'iniziativa del senatore Pelella ed altri senatori, già illustrato nella relazione svolta nella seduta del 4 dicembre 1997. L'unico elemento significativo di differen-

ziazione tra i due disegni di legge riguarda i requisiti territoriali, indicati per i soggetti promotori, più limitati nel disegno di legge n. 2950 rispetto al disegno di legge n. 2877.

Alcune affinità con il disegno di legge di iniziativa del Governo possono essere invece riscontrate nel disegno di legge n. 2940, d'iniziativa del senatore Manfroi e di altri senatori: di tale iniziativa legislativa vanno segnalati, al comma 2 dell'articolo 1, una dettagliata elencazione delle prestazioni essenziali degli istituti – definiti come persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità – e, al comma 5 dello stesso articolo, il divieto espresso agli istituti stessi di esercitare, anche a titolo gratuito, attività diverse da quelle indicate.

L'individuazione, al comma 1 dell'articolo 2, dei soggetti promotori risulta alquanto generica e, forse, necessiterebbe di alcune precisazioni, poichè si fa riferimento ad organizzazioni sindacali – senza precisare se soltanto di lavoratori o anche di imprenditori – ovvero ad associazioni di lavoratori e di pensionati. Un punto rilevante di differenziazione rispetto agli altri disegni di legge all'esame riguarda i requisiti dei soggetti promotori: è previsto infatti che organizzazioni e associazioni promotrici siano costituite da almeno due anni, e non da cinque, come nella maggior parte degli altri disegni di legge, e che abbiano sedi proprie operanti in tutte le province di almeno una regione.

All'articolo 3, riguardante gli statuti, il riferimento all'obbligo di indicare lo scopo dell'istituto risulta molto generico, in ciò differenziandosi dalle più precise formulazioni contenute in altri disegni di legge. Sono poi da segnalare le disposizioni che figurano all'articolo 5, sui contributi al finanziamento, per quanto attiene alla gratuità delle attività svolte, salvo la previsione, al comma 9, di forme di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria. Per quel che concerne l'ammontare del contributo al finanziamento, l'aliquota percentuale del prelievo sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori è fissata nella misura dello 0,195 per cento e al comma 3 sono indicate le attività - conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni in materia di invalidità civile e delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare – per le quali il contributo a carico degli assistiti, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce la forma esclusiva di finanziamento. Dopo essersi soffermato brevemente sull'articolo 8 del disegno di legge n. 2940, recante norme sanzionatorie, il Presidente passa ad illustrare il disegno di legge n. 2957, d'iniziativa del senatore Bonatesta e di altri senatori, rilevando in primo luogo che all'articolo 1 è prevista la possibilità di costituire gli istituti di patronato e di assistenza sociale anche per le organizzazioni imprenditoriali, mentre non sono indicati requisiti di carattere territoriale per le organizzazioni promotrici. L'elenco delle attività che figura all'articolo 2 è assai ampio e dettagliato: in particolare, va segnalata una novità, rispetto agli altri disegni di legge all'esame, nella parte in cui si includono tra esse anche gli adempimenti amministrativi richiesti per l'inizio e la cessazione di qualsivoglia attività lavorativa indipendente o autonoma, anche se non è chiaro quali siano gli adempimenti amministrativi riferiti al

lavoro dipendente. Dopo essersi soffermato sull'articolo 6, riguardante il finanziamento, che fissa allo 0,226 per cento l'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, il presidente Smuraglia dà conto dell'articolo 7, sulla tutela in sede giudiziaria, nel quale si configura una sorta di difesa d'ufficio attraverso lo strumento della convenzione con il Consiglio nazionale forense per la formazione di un elenco di avvocati disponibili a svolgere funzioni di patrocinio. Il comma 2 dello stesso articolo 7, poi, prevede comunque la possibilità di stabilire, in via convenzionale con il Consiglio nazionale forense, un tariffario anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

Dato brevemente conto dei successivi articoli del provvedimento, il Presidente conclude la sua esposizione rilevando l'identità della materia trattata dai disegni di legge nn. 2940, 2950 e 2957 con quella dei disegni di legge n. 2819 e 2877 e propone di procedere congiuntamente nell'esame e di estendere conseguentemente il mandato conferito al Comitato ristretto già costituito per la predisposizione di un testo unificato.

La Commissione approva quindi la proposta di abbinamento dei disegni di legge in titolo formulata dal Presidente, dopo che su di essa si è pronunciato favorevolmente il sottosegretario PIZZINATO.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che il Comitato ristretto ha avviato ieri il programma di audizioni degli istituti di patronato e delle organizzazioni promotrici, ascoltando le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le ACLI e i relativi istituti di patronato. Fa presente altresì che alle suddette organizzazioni era stata inviata copia dei disegni di legge illustrati nella seduta odierna, oltre che dei disegni di legge n. 2819 e 2877, per far sì che i soggetti auditi potessero pronunciarsi sul complesso dei testi assegnati alla Commissione, aventi ad oggetto la disciplina degli istituti di patronato.

Le audizioni proseguiranno nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 8,30, con l'audizione della CISAL e del patronato ENPAL. Nella prossima settimana, martedì 20 gennaio alle ore 11, verranno ascoltati i rappresentanti degli istituti di patronato e delle organizzazioni promotrici operanti nel comparto dell'artigianato; giovedì 22 gennaio, alle ore 8,30, verranno invece ascoltati gli istituti e le organizzazioni promotrici del settore del commercio. Stante il consistente numero delle organizzazioni e degli istituti da ascoltare, il Presidente segnala infine l'esigenza di concludere quanto prima il ciclo di audizioni previsto, eventualmente, ove i Gruppi politici consentano, prevedendo una seduta del Comitato ristretto anche nella settimana di sospensione dei lavori, dal 2 al 7 febbraio, in modo da esaurire la fase conoscitiva entro tale termine.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(800) BATTAFARANO ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

**(1363) BONATESTA ed altri: Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore MANZI, considerato che il senatore Bonatesta, primo firmatario del disegno di legge n. 1363, non ha potuto prendere parte alla seduta odierna, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Convieni la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

### **183<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2305) CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore Michele DE LUCA, relatore, il quale osserva come il disegno di legge tenda ad introdurre un complesso di regole e garanzie a favore dei soggetti che prestano la loro attività secondo i moduli del telelavoro. Si tratta di una realtà affermata solo in tempi recenti, che sembra destinata ad una rilevante espansione in un prossimo futuro. Sebbene nel disegno di legge non si faccia menzione di dati statistici, risulta infatti che già oggi sarebbero circa centomila i telelavoratori, e d'altra parte le previsioni depongono tutte nel senso di un aumento progressivo del numero degli stessi, anche se vi è un limite all'espansione

rappresentato dalla circostanza che si prestano al telelavoro soltanto le mansioni che attengono al trattamento dell'informazione.

Ai fini dell'applicazione della normativa, il telelavoro è individuato dalla concomitante presenza di tre elementi. Il primo, di ordine spaziale, ricorre ove la prestazione lavorativa abbia luogo all'esterno dell'unità produttiva alla quale inerisce. Il secondo elemento è ravvisabile allorchè la stessa prestazione sia finalizzata comunque ad unità produttive del committente. Infine, la fattispecie del telelavoro presuppone il ricorso all'ausilio di strumenti telematici; a tale proposito, non si è ritenuto di dare luogo ad una indicazione analitica delle tecnologie in considerazione, al fine di garantire la necessaria duttilità all'applicazione della normativa in rapporto ad un'evoluzione dei processi produttivi che si presume continuerà ad essere molto rapida proprio nel comparto del telelavoro.

Il luogo di lavoro può essere costituito sia dal domicilio del prestatore che, in alternativa, da spazi messi a disposizione dal datore di lavoro o committente, purchè questi siano destinati in via esclusiva ad attività in telelavoro e non costituiscano un'unità produttiva autonoma.

Quanto alla tipologia del rapporto di lavoro, pur essendo il telelavoratore esterno all'organizzazione dell'impresa, egli non si trova in una condizione di piena autonomia, essendo soggetto a poteri di controllo e di direttiva da parte del datore non meno intensi di quelli ai quali sono assoggettati i lavoratori subordinati; in ciò va ravvisato un elemento di marcata differenziazione rispetto alla fattispecie del lavoro a domicilio.

Nel mettere mano ad un primo intervento legislativo nella materia in considerazione, i promotori del disegno di legge hanno ritenuto opportuno evitare di dar luogo ad una organica revisione delle tipologie contrattuali e del sistema delle garanzie, limitandosi ad attribuire ai telelavoratori taluni degli strumenti di tutela garantiti ai lavoratori subordinati.

Al riguardo, il disegno di legge fa tesoro della esperienza già maturata in sede di contrattazione collettiva, con l'intento però di affiancare all'autonomia negoziale delle parti un quadro di regole legislative idonee a massimizzare i vantaggi che ci si attendono dalla diffusione del modulo del telelavoro e a circoscriverne i rischi.

Sotto il primo profilo, è evidente come un più capillare ricorso al telelavoro possa determinare una sensibile riduzione degli spostamenti nelle aree urbane, con conseguenti benefici in termini di risparmio energetico, riduzione del traffico veicolare e degli infortuni. I rischi potenzialmente inerenti alla diffusione del modulo del telelavoro sono per contro rappresentati dalla possibilità di un eccessivo aumento dei carichi di lavoro, dall'isolamento umano del telelavoratore e dai danni alla salute ipotizzabili per l'eccessiva esposizione a videoterminali.

In tale contesto, il disegno di legge tende ad assicurare una più efficace tutela dei diritti fondamentali dei telelavoratori dando nel contempo sostegno alla contrattazione collettiva nell'ambito del settore.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolato, soffermandosi dapprima sugli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di una Commissione per il telelavoro presso il Ministero del lavoro. Al riguardo, appa-

re singolare la previsione, di cui all'articolo 2, in base alla quale l'istituzione della Commissione stessa avrebbe luogo con decreto del Ministro del lavoro, di concerto, fra gli altri, anche con il Presidente del Consiglio dei Ministri, visto che quest'ultimo, come responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo complessivo del Governo, figura di regola in veste di proponente dei provvedimenti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo per l'incentivazione del telelavoro, destinato al sostegno di iniziative che risultino conformi ad una serie di criteri analiticamente contemplati nello stesso articolo. Al riguardo, suscita qualche perplessità la previsione di cui al comma 4, in base alla quale condizione per la concessione di incentivi è che i soggetti richiedenti applichino ai rispettivi dipendenti trattamenti non inferiori a quelli fissati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative. Appare infatti preferibile assumere a riferimento i contratti stipulati dai sindacati «comparativamente più rappresentativi».

L'articolo 4 attribuisce alle regioni la competenza relativa alle normative per la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, mentre l'articolo 5 prevede la promozione di un piano per l'abbattimento o la riduzione delle tariffe sui collegamenti informatici. L'articolo 6 attribuisce ai contratti collettivi nazionali di settore il compito di disciplinare l'istituzione di commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale ed aziendale.

Il titolo II reca la definizione di telelavoratore e l'indicazione dei diritti essenziali comuni che allo stesso spettano.

In particolare, l'articolo 7 reca la definizione di telelavoratore, nei termini già prospettati in precedenza, mentre l'articolo 8 circoscrive l'ambito di applicazione delle norme del titolo II ai soli telelavoratori che svolgono la propria prestazione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto lavoro parasubordinato).

L'articolo 9 riconosce al telelavoratore il diritto a ricevere le informazioni essenziali relative al proprio datore di lavoro o committente, in ordine a profili come le dimensioni dell'impresa, l'organigramma, il nominativo dei rappresentanti sindacali e aziendali, e ad altre ancora.

Il successivo articolo 10 garantisce al telelavoratore il diritto alla cosiddetta socialità informatica, che si sostanzia fra l'altro nella facoltà di inviare e ricevere messaggi anche non inerenti alla prestazione lavorativa, con l'accesso alla bacheca elettronica della RSA e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate.

L'articolo 11 richiama talune disposizioni del Codice penale a garanzia del diritto alla riservatezza delle comunicazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e dell'inviolabilità del domicilio da abusi del datore di lavoro o del committente.

L'articolo 12 contempla un insieme di diritti e facoltà delle RSA costituite presso il datore di lavoro od il committente e delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate, mentre l'articolo 13 fa rinvio alla contrattazione collettiva per ciò che attiene ai minimi retributivi, nonchè alla durata del rapporto, agli orari di lavoro, ai diritti

sindacali ed alle norme in tema di previdenza, assistenza malattie, infortuni e maternità. Al fine di garantire il diritto del telelavoratore alla salvaguardia della salute, il successivo articolo 14 stabilisce l'applicabilità di talune disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994; tale riferimento andrebbe probabilmente effettuato in termini più analitici.

L'articolo 15 prevede una serie di condizioni per il ricorso alle prestazioni di telelavoratori dislocati al di fuori dei paesi dell'Unione europea, ma la cui prestazione inerisce ad unità produttive ubicate sul territorio nazionale. L'affidamento di telelavoro all'estero deve in primo luogo essere autorizzato con decreto del Ministro del lavoro, e non può avvenire che nei confronti di paesi che abbiano ratificato le Convenzioni OIL richiamate nello stesso articolo. In ogni caso, ancorchè firmatari di tali Convenzioni, i Paesi che non garantiscano l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali previsti dalle stesse dovranno essere cancellati dall'elenco degli Stati nei confronti dei quali può avvenire l'affidamento di telelavoro all'estero. In caso di affidamento di telelavoro all'estero in violazione di tali criteri è prevista una sanzione amministrativa commisurata al periodo per il quale si è protratta la violazione, comunque non inferiore a lire 100 milioni.

L'articolo 16 prevede che tutti i telelavoratori, ancorchè dislocati nel territorio di Stati esteri, rientrano nel computo degli addetti all'unità produttiva cui afferiscono ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

L'articolo 17, infine, introduce un diritto di prelazione, nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere nuovi dipendenti non telelavoratori a favore dei telelavoratori subordinati che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni. Lo stesso articolo, al comma 2, nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire nuovi rapporti di telelavoro, attribuisce a tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende adottare il telelavoro un diritto di prelazione sui posti di telelavoro disponibili. Nel caso in cui il numero di dipendenti interessati sia superiore a quello dei posti, la scelta dovrà essere operata tenendo conto di eventuali condizioni di *handicap* e disabilità che incidano sulla possibilità di locomozione, nonchè della distanza delle rispettive abitazioni dal luogo di lavoro e dell'esistenza di rilevanti obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi.

Il titolo III reca norme sul telelavoro coordinato e continuativo, prevedendo, all'articolo 18, che il diritto ad accreditarsi presso l'impresa o ente che ricorre al telelavoro spetti alle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 19 rinvia agli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, da stipulare con le associazioni professionali dei telelavoratori autonomi, la definizione dei corrispettivi minimi, delle modalità di esercizio dei diritti sindacali, delle procedure di tutela della riservatezza aziendale e le modalità degli obblighi assicurativi.

L'articolo 20 prevede un meccanismo a tutela della stabilità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del telelavoratore,

mentre l'articolo 21 assicura un diritto di prelazione agli stessi telelavoratori parasubordinati nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati.

L'articolo 22, infine, stabilisce che i datori di lavoro che abbiano già in corso rapporti di telelavoro subordinato coordinato e continuativo devono adeguarsi alla nuova normativa entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nel complesso, le soluzioni normative prefigurate dal testo rispondono ad un disegno apprezzabile, capace di assicurare una più efficace tutela dei telelavoratori. Sarebbe peraltro opportuno valutare la possibilità di un intervento più incisivo, che comporti la ridefinizione delle tipologie contrattuali e delle correlate forme di tutela dei lavoratori. Appare inoltre opportuno interrogarsi circa l'opportunità di attenersi ad uno schema che ripartisce il telelavoro fra prestatori subordinati e parasubordinati, tralasciando di considerare il dibattito sulle problematiche del lavoro atipico.

Tuttavia, il testo in esame, che è il frutto fra l'altro di un'intensa collaborazione che ha coinvolto esponenti sindacali, tecnici dell'informazione e giuristi, costituisce una valida base di discussione. Al fine di mettere a punto appropriate modifiche al testo, potrebbe peraltro risultare opportuno promuovere un ciclo di audizioni dei soggetti a vario titolo interessati all'applicazione della normativa.

Il PRESIDENTE osserva che all'articolo 3 è prevista l'istituzione di un fondo per l'incentivazione del telelavoro, ma non ne sono indicate le fonti e la quantificazione: occorrerà pertanto precisare e completare la disposizione in questione, poichè essa, così come è formulata, presta il fianco a rilievi di varia natura.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea l'interesse del Governo nei confronti delle problematiche trattate nel disegno di legge n. 2305 e si riserva di formulare osservazioni e proposte sui singoli aspetti in esso trattati nel prosieguo dell'esame, anche relativamente al profilo da ultimo trattato dal Presidente, relativamente al fondo di incentivazione, affrontato anche in alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei deputati. Osserva quindi che nel corso dell'anno passato vi sono state significative accelerazioni per quel che riguarda la diffusione del telelavoro: ricorda, in proposito, l'inaugurazione del primo di venti siti di telelavoro a Roma, e, l'apertura di una analoga struttura a Sesto San Giovanni. Il senatore De Luca ha osservato che è improbabile che l'adozione su larga scala del lavoro a distanza comporti la creazione di nuovi posti di lavoro in misura rilevante. È però prevedibile una significativa modificazione dei luoghi della prestazione lavorativa: ad esempio, il centro di telelavoro dell'INPS a Napoli entro il 1999 dovrebbe trattare circa il 30 per cento delle pratiche relative alla Lombardia. Nel settore privato, si calcola che il 40 per cento circa dei dipendenti dell'IBM operino già oggi con modalità di telelavoro.

Inoltre, tre contratti collettivi di lavoro – nelle telecomunicazioni, nel commercio e nel comparto metalmeccanico – oltre a numerosi ac-

cordi aziendali, recano disposizioni per la disciplina del telelavoro e dei diritti dei lavoratori che operano con tale modalità.

La condivisibile proposta del relatore, di procedere all'audizione delle parti sociali, potrebbe inoltre essere integrata, nel senso di individuare ed ascoltare tutti i soggetti, imprenditoriali e non, concretamente impegnati nell'attuazione di un settore la cui forte innovatività comporta una evoluzione assai veloce, che dovrà essere assecondata e non ostacolata dalle norme che la Commissione si accinge a predisporre.

Il senatore DUVA concorda con la proposta da ultimo formulata dal rappresentante del Governo e sottolinea l'opportunità di acquisire, oltre al contributo delle parti sociali, anche un punto di vista che abbia riguardo agli aspetti economico-produttivi del telelavoro, anche al fine di cogliere i profili evolutivi di questa realtà.

Il PRESIDENTE ritiene che, una volta avviata la discussione generale, si potrà procedere, in sede informale, a una serie di audizioni, sulla base di una proposta di programma che il relatore potrà predisporre tenendo conto anche dei suggerimenti avanzati nel corso della discussione odierna per quanto attiene all'acquisizione del punto di vista delle realtà che stanno sperimentando in concreto il telelavoro. Propone inoltre di chiedere al CNEL, presso il quale è istituito, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 936 del 1996 l'Archivio della contrattazione collettiva, la trasmissione degli accordi collettivi di lavoro, anche a livello aziendale, che rechino specifiche disposizioni in ordine al telelavoro.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**124<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.**La seduta inizia alle ore 20,45.**IN SEDE REFERENTE**(2971) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze**(Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 dicembre 1997.

Il presidente CARELLA dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, nel quale si rileva, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la necessità che la deroga alla normativa contabile prevista all'articolo 2 del provvedimento in esame, sia limitata a due soli esercizi finanziari.

Il relatore VALLETTA concorda con le osservazione della Commissione bilancio.

Il ministro TURCO si associa e pertanto propone un emendamento del seguente tenore:

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «in quelli successivi» con le seguenti: «nei due esercizi finanziari successivi».*

Posto in votazione, la Commissione accoglie l'emendamento testè presentato dal Governo.

La senatrice DANIELE GALDI dichiara quindi il voto favorevole a nome del Gruppo della Sinistra democratica al provvedimento, sottoli-

neando l'esigenza di dare ai soggetti pubblici e privati l'opportunità di proseguire nei progetti appena iniziati, consolidando in tal modo la loro esperienza nel settore, o di avviare quella progettualità non ancora sostenuta dai necessari finanziamenti. Rileva altresì che l'esistenza di ben 7.000 progetti in materia di recupero dalle tossicodipendenze costituisce un elemento di particolare importanza che dimostra la dinamicità delle iniziative in questo delicato settore.

Il senatore TOMASSINI dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di Forza Italia anche se rileva che gli strumenti della proroga e della sanatoria dovrebbero ormai lasciare il posto ad una normativa chiara e precisa di riferimento entro la quale soggetti pubblici e privati possano muoversi per portare a termine le iniziative.

Il senatore Roberto NAPOLI, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico, chiede al Ministro di precisare i motivi per i quali i progetti sono partiti in ritardo. Chiede inoltre di acquisire i dati relativi alla distribuzione territoriale dei suddetti progetti, atteso che sussiste un fenomeno di migrazione dal Sud verso le regioni del Centro-Nord che accentua gli attuali squilibri nella presenza delle comunità per il recupero dalle tossicodipendenze.

Il senatore MONTELEONE dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale in conformità ad un impegno a suo tempo assunto in sede di discussione del decreto-legge in materia di tossicodipendenze e di funzionalità dei SERT. Rileva tuttavia la necessità di non utilizzare ancora proroghe o sanatorie, e di definire un quadro normativo chiaro affinché i progetti di recupero dalle tossicodipendenze possano effettivamente trovare piena e completa realizzazione.

Il senatore MANARA annuncia il voto di astensione da parte del Gruppo della Lega Nord - Padania indipendente, ritenendo non condivisibile la politica perseguita dal Governo in questo delicato settore, caratterizzata dalla decretazione d'urgenza e da una generale precarietà della normativa. Tali motivi di perplessità non consentono un giudizio positivo ai fini della conversione del presente decreto. Sottolinea quindi la necessità di supportare con un quadro di riferimento certo la progettualità in questa complessa materia.

Il ministro TURCO si dichiara disponibile ad inviare alla Commissione i richiesti dati in merito all'attività del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con l'indicazione della distribuzione territoriale dei progetti. Quanto al lamentato ritardo in merito all'istruttoria dei progetti, ella fa presente che la decisione alla quale si è pervenuti nel marzo 1996 - a ridosso della Conferenza sulla droga tenutasi a Napoli - di stralciare dal decreto-legge sul funzionamento dei SERT, le norme che costituiscono oggetto del presente provvedimento, ha accelerato notevolmente un iter legislativo che, come è a tutti noto, è stato particolarmente difficoltoso.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore VALLETTA a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la modifica apportata, autorizzandolo a richiedere di riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Isaia SALES.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

**Disegni di legge:**

**(A.S. 2886) COVIELLO ed altri.** – *Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento*

**(A.S. 2975) VEGAS ed altri.** – *Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale*

(Parere alla Commissione 5<sup>a</sup> del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che i disegni di legge oggi all'esame della Commissione nascono dall'esigenza di coordinare gli enti abilitati alla promozione imprenditoriale, portando soprattutto l'attenzione sulle aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali comunitari, concentrando le risorse, monitorando l'attuazione e gli effetti positivi sul territorio.

I disegni di legge presentano un comune denominatore: la necessità di istituire un Fondo presso il Ministero del tesoro dove sono allocate le

risorse destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese delle aree depresse, e da cui è possibile attingere per realizzare gli obiettivi e le finalità delle due proposte.

Queste ultime si differenziano sostanzialmente nella struttura di coordinamento e di comando delle risorse; il disegno di legge n. 2886 – più complesso, articolato, argomentato sui temi politici e sulle modalità operative – prevede un modello organizzativo fondato su una società per azioni definita «Promosviluppo S.p.A.», istituita presso il Ministero del tesoro, con una sua dotazione organica, con adeguate poste finanziarie ed una sua struttura giuridico-societaria avente quale oggetto sociale la promozione imprenditoriale, l'allocazione delle risorse, incluse quelle europee, nelle aree depresse e la progettazione e realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale; mentre il disegno di legge n. 2975 del senatore Vegas mira al potenziamento della Cabina di regia istituita presso il Ministero del tesoro e del bilancio che promuove, coordina, fornisce assistenza e cura gli investimenti nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale con una articolazione operativa e funzionale in ogni provincia.

Una novità interessante appare nel progetto del senatore Vegas, cioè la previsione di «zone-pilota» che fanno riferimento innanzitutto alle aree marginali dove è necessario concentrare e verificare gli effetti innovatori degli interventi. Un altro punto a favore del disegno di legge del senatore Vegas è il «bonus fiscale», cioè una serie di agevolazioni che aiutano le imprese interessate ad essere più sollecite agli investimenti nelle aree depresse. Ma in tale progetto di legge c'è un limite sostanziale: l'assenza totale delle regioni interessate e del coordinamento con la Conferenza unificata Stato-regioni-città.

Il disegno di legge di iniziativa del senatore Coviello prevede la «Promosviluppo S.p.A.» ponendola sotto la regia del Ministero del tesoro, sia attraverso il controllo degli atti, sia attraverso la facoltà di proporre formule organizzative per rendere più funzionale tale società.

Le modalità operative che presiedono al funzionamento della «Promosviluppo S.p.A.» si possono così riassumere:

- 1) redazione dei programmi di sviluppo infrastrutturale che sono sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città;
- 2) istruttoria e valutazione del Ministero del tesoro abilitato a ricevere le proposte *in itinere*;
- 3) approvazione del CIPE dei progetti sia per quanto riguarda lo sviluppo, sia per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale;
- 4) relazione semestrale del Ministro del tesoro alle Camere sui programmi approvati e sulle opere realizzate per avere dalle stesse valutazioni ed indirizzi al fine di aggiornare, da parte del CIPE, le direttive che vengono redatte periodicamente per rendere più efficaci gli interventi.

In sintesi i due progetti vanno integrati, avendo come testo base per l'integrazione il disegno di legge n. 2886 del senatore Coviello alla quale bisognerebbe aggiungere due temi per evitare la dispersione delle risorse e una diffusione generalizzata dei flussi finanziari:

- 1) le «zone-pilota» («aree-pilota») che devono essere istituite dalle Regioni su proposta delle province interessate ed in coerenza con i piani territoriali di coordinamento vigenti e redigendi;

2) il «*bonus fiscale*» che è di sprone alle imprese che intendono investire nelle aree dei cosiddetti obiettivi 1 e 2.

La Conferenza unificata e le stesse regioni devono essere co-protagoniste della programmazione, della processualità realizzativa, del concorso, con proprie poste finanziarie – che devono affluire nel Fondo di rotazione previsto nell'una e nell'altra legge – a realizzare i programmi di sviluppo definiti secondo le modalità previste dalle proposte di legge.

In conclusione, il giudizio del relatore sui due disegni di legge è quindi positivo, con le necessarie integrazioni enunciate e con l'esigenza di definire con chiarezza i rapporti con le regioni; il relatore si riserva comunque di formulare la proposta di parere al termine del dibattito.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il senatore Ivo TAROLLI richiama l'attenzione sul fatto che presso la quinta Commissione del Senato è da alcuni mesi in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse. Chiede pertanto una «pausa di riflessione» in attesa del completamento dell'indagine conoscitiva medesima, preannunciando che formulerà analoga richiesta nella seduta della Commissione bilancio del Senato prevista per oggi.

Il deputato Umberto GIOVINE, dopo aver ricordato che un'analoga indagine conoscitiva è stata portata a termine nella scorsa legislatura alla Camera, ritiene inopportuno un rinvio, stante l'urgenza di intervenire per ovviare alla carenza progettuale delle strutture pubbliche operanti nel settore.

Il senatore Renzo GUBERT è dell'avviso che nel corso dei lavori della Commissione si possano comunque acquisire gli elementi valutativi sinora emersi dall'indagine conoscitiva.

Il deputato Eugenio DUCA ritiene opportuna una fase di riflessione per consentire un più approfondito esame dei provvedimenti, tenuto conto che essi configurano un nuovo disegno assai articolato e complesso in tema di sviluppo delle aree depresse.

Il Sottosegretario di Stato Isaia SALES fa presente che sulla materia oggi all'esame il Governo ha costituito un gruppo di lavoro interministeriale, che peraltro non ha ancora completato i propri lavori. In particolare, non si è ancora deciso se approntare un decreto ministeriale, un disegno di legge, ovvero avvalersi delle deleghe conferite al Governo. Dopo aver assicurato, comunque, la massima collaborazione da parte del Governo per l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, esprimere l'avviso che sia opportuno attendere l'esito dei lavori della

commissione interministeriale e dell'indagine conoscitiva. Coglie l'occasione per segnalare che nell'utilizzo dei fondi comunitari si è constatato che le regioni del Sud hanno raggiunto l'obiettivo del 38 per cento, a differenza di quelle del Centro-Nord, interessate peraltro a finanziamenti di minore entità.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, nel rilevare come il livello di efficienza delle regioni del Meridione nell'accesso ai fondi comunitari sia ascrivibile alla maggioranza politica che attualmente le governa, ritiene corretta, sul piano procedurale, la richiesta avanzata dal senatore Tarolli; rileva, inoltre, che la funzione di filtro tra lo Stato e le regioni propria della Commissione richiede che essa assuma un'autonoma iniziativa per avviare in tempi brevi una riflessione specifica sull'argomento.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO ritiene che non vi sia un'apprezzabile interferenza fra l'indagine conoscitiva e i lavori della Commissione per le questioni regionali, in quanto gli eventuali esiti dell'indagine medesima avrebbero riflessi essenzialmente sui profili di merito. Dichiara comunque di non essere contrario a un limitato rinvio del seguito dell'esame.

Il Presidente Mario PEPE, sulla base di quanto emerso nel dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame all'ultima settimana di gennaio onde consentire l'approfondimento sulla cui necessità vi è un generale consenso.

Il deputato Umberto GIOVINE, nell'aderire alla proposta del Presidente, coglie l'occasione per sottolineare che i provvedimenti all'esame hanno significative implicazioni con l'assetto federale dello Stato e possano costituire l'occasione per promuovere forme di integrazione tra le regioni meridionali. Ritiene che a tale profilo debbano essere particolarmente sensibili i componenti della Commissione.

Il senatore Luigi VIVIANI, nell'aderire a sua volta all'ipotesi di lavoro formulata dal Presidente, considerati anche i tempi lunghi che saranno richiesti dall'ulteriore svolgimento dell'indagine conoscitiva in corso presso la Commissione bilancio del Senato, rileva che la Commissione per le questioni regionali dovrà soffermarsi in particolare sul rapporto tra le politiche nazionali e le politiche regionali e locali.

Il deputato Eugenio DUCA, prendendo spunto dall'esigenza, emersa nel dibattito, di una specifica iniziativa della Commissione per le questioni regionali sull'argomento, propone che si proceda ad un'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni per una migliore conoscenza delle problematiche. Rileva, infatti, che anche la vigente classificazione delle aree depresse è datata e ciò comporta il rischio di squilibri negli interventi di sostegno e promozione dello sviluppo.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari interni Giannicola SINISI.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B26°, 0007°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN*

**Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari interni Giannicola Sinisi**  
(R048 000, B26°, 0001°)

Dopo un'introduzione del Presidente Fabio EVANGELISTI, che sottolinea i delicati aspetti connessi all'emergenza dell'immigrazione clandestina di etnia prevalentemente curda determinatasi negli ultimi giorni e la correlazione tra la Convenzione di Dublino in materia di domanda d'asilo e gli accordi di Schengen, il Sottosegretario di Stato agli affari interni Giannicola Sinisi svolge un'ampia relazione su questo specifico tema, ponendo in luce, in particolare, la necessità di dover armonizzare le normative nazionali in materia di diritto d'asilo, al fine di evitare trattamenti diversi da Stato a Stato, più o meno favorevoli, che fini-

scono per influenzare in modo significativo i flussi di immigrazione clandestina.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Sandra FEI e Gabriella PISTONE, la senatrice Helga Thaler Haussehofer ed il Presidente Fabio EVANGELISTI, cui risponde il Sottosegretario di Stato agli affari interni SINISI.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia il Sottosegretario agli affari interni Sinisi e gli intervenuti per il contributo apportato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo,*  
*Alberto La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 19 dicembre 1997, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, emanato ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 8 gennaio 1998 tale richiesta alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 febbraio 1998.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco Bassanini ha inviato alla Presidenza le bozze dei tre schemi di decreto legislativo relativi al riordino del settore «ambiente», del settore «attività produttive» e del settore «servizi alla persona».

Aggiunge che, durante l'esame del disegno di legge cosiddetto «Bassanini-ter», attualmente all'esame in sede referente della I Commissione – Affari Costituzionali della Camera, è emersa la volontà di proro-

gare il termine del 31 luglio 1998 relativo all'esercizio della delega di cui al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, mantenendo inalterato il termine del 31 marzo 1998 per l'esercizio della delega di cui al Capo I. La Commissione sarà presumibilmente chiamata, pertanto, ad esprimere il relativo parere sugli schemi di decreto legislativo citati entro termini ristretti, visto che il termine di scadenza della delega (31 marzo 1998), sulla base della quale vengono emanati gli schemi di decreto in questione, è rimasto invariato.

Rilevando, inoltre, l'opportunità di un confronto costante tra i decreti legislativi emanati dal Governo e il parere espresso sugli stessi dalla Commissione, ricorda che dall'incontro avuto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi è emersa la ferma volontà dell'Esecutivo di impostare i rapporti con la Commissione secondo un criterio di leale collaborazione.

Ritiene, tuttavia, necessario ed opportuno che si preveda in tempi ravvicinati un incontro con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco Bassanini al fine di monitorare il grado di ottemperanza del Governo ai pareri espressi dalla Commissione. In proposito, ricorda di aver ricevuto preoccupate segnalazioni da parte di diversi colleghi. Si riserva di porre tale questione all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza.

#### *PARERE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, B31\*, 0004°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 1997.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, invitando il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative, fa presente che oltre alle sei proposte emendative risulta presentato dai deputati Garra e Frattini un testo integralmente sostitutivo della proposta del relatore sia nella parte motiva sia nella parte delle condizioni.

Pertanto, alla luce della lettera del Presidente della Camera Luciano Violante che - in data 24 giugno 1997 - disciplina la procedura di esame degli emendamenti ai pareri, fa presente che il testo suddetto non può non considerarsi proposta alternativa da porre, quindi, in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che a lui risulta che nello scorso anno si è svolta una ispezione sulla gestione dell'Istituto naziona-

le per il dramma antico (INDA). Ritiene che le risultanze di tale ispezione siano fondamentali per l'esame della Commissione. Formula, pertanto, al Presidente una richiesta formale di acquisizione delle suddette risultanze.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che la Commissione potrà occuparsi delle risultanze dell'ispezione governativa solo nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio sulla riforma della Pubblica Amministrazione. Non ritiene, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dal deputato Garra.

Il deputato Giacomo GARRA fa presente che la trasformazione di un ente pubblico nel settore della cultura ha un archetipo importante, quale lo standard amministrativo del Teatro «La Scala» di Milano.

Considerando che «La Scala» come istituzione è connessa alla città di Milano, analogamente le vicende del Teatro antico si connettono, per motivi storici, alla città di Siracusa. A tale radicamento storico si unisce, poi, un radicamento geografico nella Regione Sicilia.

Illustrando il contenuto della sua proposta interamente sostitutiva della proposta di parere del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in titolo si muove nel senso della statalizzazione, la quale rende irrilevanti le istituzioni pubbliche e private ed i soci che hanno contribuito alla vita dell'INDA. Vengono, inoltre, negate alla città di Siracusa la sede legale e la sede amministrativa dell'Istituto; non si tiene, poi, in debito conto il ruolo della scuola di teatro «Giusto Monaco». Rileva, inoltre, la irregolarità della emanazione dello schema di decreto in titolo senza la previa convocazione alla seduta del Consiglio dei Ministri del Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Ministro.

Concludendo, spiega le ragioni di una proposta integralmente sostitutiva che, tuttavia, conservi la natura di parere favorevole: la privatizzazione è un fatto utile e non negativo, in astratto, ma è necessaria l'introduzione di condizioni che inducano a riscoprire il legame tra l'INDA e la città di Siracusa, che riuniscano la sede legale e la sede amministrativa nella città di Siracusa. Ritiene, pertanto, che la conservazione del ruolo della città di Siracusa e dell'identità siciliana e siracusana dell'INDA sia un valore che non contrasta, ma esalta il rilievo nazionale dell'Istituto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda al deputato Garra che la proposta interamente sostitutiva da lui presentata sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere presentata dal relatore.

Il deputato Giacomo GARRA esprime perplessità su tale ordine di votazione, facendo presente che il testo da lui presentato contiene anche precise formule modificative di parti della proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio DUVA ricorda che la procedura indicata dal Presidente è stata adottata nello svolgimento dell'esame dello schema di

decreto legislativo sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. In quell'occasione la Commissione non ha proceduto alla deliberazione sulla proposta di parere alternativo essendo stata approvata la proposta di parere del relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ contesta l'analogia delle situazioni prospettata dal senatore Duva, ritenendo che, nel caso di specie, il collega Garra ha presentato in un unico foglio cinque emendamenti riferiti ai punti della proposta di parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto del testo originale depositato, fa presente che non poteva ritenersi emendativa la proposta del deputato Garra dal seguente tenore: «La proposta del relatore è così sostituita:»; ne risulta evidente, pertanto, la natura alternativa. Ribadisce, pertanto, il regime procedurale contenuto nella ricordata lettera del Presidente della Camera Luciano Violante.

Il deputato Giacomo GARRA, preso atto della procedura prevista per la votazione della proposta di parere alternativo, dichiara di ritirarne la parte della premessa, e chiede di trasformarne le condizioni *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* in autonome proposte emendative dallo stesso contenuto.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI si dichiara perplessa sulla possibilità di porre in votazione cinque emendamenti da estrapolare dalla proposta di parere alternativo: in tal modo si darebbe vita ad un precedente che può compromettere anche in futuro il buon andamento dei lavori della Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatato che effettivamente possono enuclearsi dal testo del deputato Garra proposte emendative che hanno una autonoma configurazione, ritiene di accogliere la richiesta, raccomandando in futuro di attenersi alla procedura indicata dal Presidente della Camera e che deve essere comune per tutte le Commissioni chiamate ad esprimere pareri sugli schemi di decreto legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Alberto LA VOLPE fa presente che le osservazioni del deputato Garra non colgono lo spirito dello schema di decreto in titolo, con cui si vuole salvaguardare il respiro nazionale dell'INDA proprio in virtù dell'importanza a livello internazionale dello stesso, pur senza trascurare il legame con la città di Siracusa e con la Regione Siciliana. Ritiene, pertanto, che la proposta di parere del relatore coglie i tratti essenziali dell'INDA, prevedendo la sede operativa a Siracusa, la presenza della Regione Siciliana e della città di Siracusa in seno al Consiglio di Amministrazione e dando il giusto rilievo alla Scuola di teatro «Giusto Monaco».

Ritiene, inoltre, che nello schema sono presenti tutte le realtà culturali e geografiche necessarie al fine di conservare il valore nazionale dell'Istituto che spiega come sia stato il Governo e non la Regione Sicilia ad intervenire per il riordino dello stesso. All'autonomia dell'Istituto

è invece demandata la competenza sulla programmazione delle attività teatrali.

La Commissione passa all'esame delle singole proposte emendative.

Il deputato Giacomo GARRA, intervenendo per dichiarazione di voto, rileva la natura provocatoria della sua proposta emendativa 1; fa presente di non aver colto l'esclusione dalla delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, del riferimento al sostegno del sistema produttivo nazionale. Ricordando l'illegittimità costituzionale della delega di cui alla lettera c) citata, ritira la sua proposta emendativa 1.

La Commissione respinge la proposta emendativa 2-Magnalbò.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione per parti separate la proposta emendativa 3-Magnalbò nel senso di votare prima la parte che va da «si deve prevedere» fino a «Provincia Regionale di Siracusa» e poi la restante.

La Commissione respinge la prima parte della proposta emendativa 3-Magnalbò.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, intervenendo in relazione alla seconda parte della proposta emendativa 3-Magnalbò, chiede chiarimenti sulla rappresentanza dei soci sottoscrittori di quote in seno al Consiglio di Amministrazione. Ritiene inopportuna la pluralità di rappresentanti dei soci privati. Ne propone, pertanto, una rappresentanza unitaria, senza che venga dato rilievo alla distinzione tra soci privati di antica tradizione e nuovi soci sponsorizzanti.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, concorda con le osservazioni della senatrice D'Alessandro Prisco, ritenendo che con la rappresentanza unitaria dei soci privati si mantengono inalterati gli equilibri in seno al Consiglio di Amministrazione. Propone di rinviare la tematica di una specifica rappresentanza dei soci privati di antica tradizione alla disciplina dello Statuto.

Il senatore Massimo VILLONE ritiene fondamentale che il rinvio allo Statuto sia specifico, con una indicazione del numero massimo di rappresentanti da non superare.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ insiste sulla importanza della previsione di un seggio per i soci in questione da prevedersi nella seduta odierna.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene che si potrebbe prevedere un ulteriore posto all'interno del Consiglio di Ammini-

strazione demandando, però, al Governo il compito di stabilire le condizioni.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO ribadisce l'importanza di una rappresentanza unitaria dei soci privati a prescindere dalla natura ereditaria di un'antica tradizione o meno di quegli stessi soci.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ propone di inserire alla lettera *c)* della proposta di parere del relatore il riferimento anche a rappresentanti di soci diversi dai soci di antica tradizione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto delle osservazioni formulate, ritiene opportuno porre in votazione le contrastanti proposte emendative del senatore Magnalbò (due rappresentanti dei soci privati) e del relatore, come per chiarezza risulta riformulato.

La Commissione respinge la proposta del senatore Magnalbò ed approva la proposta del relatore, che alla lettera *c)* risulta così del seguente tenore: «*c)* si deve prevedere nel Consiglio di Amministrazione la possibilità di una rappresentanza di soci privati, in particolare i soci dell'Istituto che sottoscrivano congiuntamente una o più quote della Fondazione;».

Risultano così precluse la proposta emendativa 5-Magnalbò e la proposta dei deputati Garra e Frattini, in quanto concernono essenzialmente il primo comma dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in oggetto, che è stato integralmente affrontato nelle votazioni intervenute che hanno definito la composizione del Consiglio di Amministrazione, la quale in questa fase non può essere ulteriormente messa in discussione.

La Commissione respinge le proposte emendative 4-Magnalbò, 6-Magnalbò e le proposte emendative relative ai punti *a)*, *b)*, e *c)* - Garra, Frattini, estrapolate dalla proposta di parere alternativo inizialmente depositata.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbita nel testo della proposta di parere del relatore la proposta emendativa relativa al punto *d)* - Garra, Frattini.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

«La Commissione

considerato che:

l'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 assegna al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

tra detti enti, alla lettera *b*) dello stesso comma 1, si indicano «gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, nonché gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato operanti, anche all'estero, nel campo della promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale»;

attraverso tale riordino si possono porre le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti dell'intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli che operano nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente ed unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica in campo culturale;

tra i principali elementi di novità, volti a favorire efficienza e qualità nelle attività svolte, sono da segnalare:

*a*) la scelta della trasformazione degli Enti in fondazioni, avendo individuato in questa particolare forma giuridica la forma più adatta agli obiettivi che si vogliono raggiungere;

*b*) la semplificazione degli organi di gestione e la separazione tra la gestione e la direzione culturale con la creazione di due organi distinti;

l'Istituto Nazionale per il dramma antico dal 1913, anno della sua fondazione, ha svolto una significativa e qualificatissima attività culturale, pur nelle difficoltà che ne hanno caratterizzato la storia, è stato inserito tra gli enti pubblici («enti culturali e di produzione artistica») nella tabella VII della legge n. 70 del 1975, con la legge n. 248 del 1978;

il decreto si propone con la trasformazione dell'INDA in Fondazione di rilanciarne le attività, esaltandone il ruolo di coordinamento a livello nazionale delle attività del Teatro classico, greco e latino, e nel contempo di riordinare i suoi organi di gestione e di direzione culturale, rendendoli più adeguati alle finalità dell'Istituto.

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a*) è opportuno che nella sede operativa di Siracusa si ricomprenda anche la sede amministrativa;

*b*) tra le attività in cui la nuova Fondazione subentra alla vecchia INDA deve essere indicata la scuola di teatro «Giusto Monaco», pur lasciando questa materia aperta ai successivi interventi di riordino al sistema di formazione degli operatori teatrali;

*c*) si deve prevedere nel Consiglio di Amministrazione la possibilità di una rappresentanza di soci privati, in particolare i soci dell'Istituto che sottoscrivano congiuntamente una o più quote della Fondazione;

*d*) tra i due Consiglieri designati dai Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e dei Beni Culturali ed Ambientali si deve in-

dicare almeno una personalità di chiara fama e di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico».

La Commissione approva.

Il deputato Giacomo GARRA fa rilevare che la preclusione dichiarata dal Presidente relativamente al punto e) della sua proposta emendativa non ha consentito l'esame dell'inciso in essa contenuto relativo alla necessità del requisito della chiara fama e prestigio internazionale, di entrambi i consiglieri designati dai Ministri competenti, nel campo degli studi del Teatro antico.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva che tale osservazione interviene a deliberazione già conclusa. Sottolinea che il richiamo a specifiche competenze nel Teatro antico era già presente nel testo della proposta di parere del relatore, seppure limitato ad un solo consigliere.

Ricorda, tuttavia, che il requisito «di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale» è già condizione prevista dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, per l'individuazione di tutti i componenti, anche di nomina governativa, del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ALLEGATO 1

**Proposta del relatore sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'Ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Parere*

La Commissione,

considerato che:

l'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 assegna al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

tra detti enti, alla lettera b) dello stesso comma 1, si indicano «gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato operanti, anche all'estero, nel campo della promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale»;

attraverso tale riordino si possono porre le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti dell'intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli che operano nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente ed unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica in campo culturale;

tra i principali elementi di novità, volti a favorire efficienza e qualità nelle attività svolte, sono da segnalare:

a) la scelta della trasformazione degli Enti in fondazioni, avendo individuato in questa particolare forma giuridica la forma più adatta agli obiettivi che si vogliono raggiungere;

b) la semplificazione degli organi di gestione e la separazione tra la gestione e la direzione culturale con la creazione di due organi distinti;

l'Istituto Nazionale per il dramma antico dal 1913, anno della sua fondazione, ha svolto una significativa e qualificatissima attività culturale, pur nelle difficoltà che ne hanno caratterizzato la storia, è stato inserito tra gli enti pubblici («enti culturali e di produzione artistica») nella tabella VII della legge n. 70 del 1975, con la legge n. 248 del 1978;

il decreto si propone con la trasformazione dell'INDA in Fondazione di rilanciarne le attività, esaltandone il ruolo di coordinamento a

livello nazionale delle attività del Teatro classico, greco e latino, e nel contempo di riordinare i suoi organi di gestione e di direzione culturale, rendendoli più adeguati alle finalità dell'Istituto.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo schema di decreto con le seguenti osservazioni:

*a)* è opportuno che nella sede operativa di Siracusa si ricomprenda anche la sede amministrativa;

*b)* tra le attività in cui la nuova Fondazione subentra alla vecchia INDA deve essere indicata la scuola di teatro «Giusto Monaco», pur lasciando questa materia aperta ai successivi interventi di riordino al sistema di formazione degli operatori teatrali;

*c)* si deve prevedere nel Consiglio di Amministrazione la possibilità di una rappresentanza di eventuali sottoscrittori privati, in particolare i soci dell'Istituto che sottoscrivano congiuntamente una o più quote della Fondazione;

*d)* tra i due Consiglieri designati dai Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e dei Beni Culturali ed Ambientali si deve indicare almeo una personalità di chiara fama e di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico.

## ALLEGATO 2

**Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Proposta sostitutiva*

*Sostituire il terzo periodo della premessa, dalla parola: «attraverso» alla parola: «cultura,» con il seguente duplice periodo: «la delega attinente al riordino degli enti anche privati operanti nel campo della promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale integra e rende ancora più esplicativa delle prerogative del Parlamento la delega «omnibus» già prevista dall'articolo 4, comma 4, Lettera c) in ordine alle seguenti materie: la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione, per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.*

*Per l'intervento pubblico nella diffusione della cultura, la trasformazione di enti in fondazione trova giustificazione solo per gli enti il cui sostrato associativo è venuto meno ma non è comprensibile con la fattispecie INDA».*

1.

GARRA

*Proposta aggiuntiva*

*Alla lettera b), dopo la parola «indicata» aggiungere le seguenti: «espressamente il ciclo biennale di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa nonchè».*

2.

MAGNALBÒ

*Proposta sostitutiva*

*Sostituire la lettera c) come segue:*

«c) si deve prevedere nel consiglio di amministrazione la presenza di due rappresentanti della Regione Sicilia, di un rappresentante della Provincia Regionale di Siracusa, di un rappresentante degli attuali soci INDA costituiti in Associazione e di un rappresentante dei soci finanziatori privati;».

3.

MAGNALBÒ

*Proposta aggiuntiva*

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere il Sindaco della città di Siracusa così come previsto per altre fondazioni, come la Scala di Milano».

4.

MAGNALBÒ

*Proposta aggiuntiva*

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«f) nel Consiglio di Amministrazione non appare giustificato e quindi va eliminato il membro designato dalla Conferenza Unificata.

5.

MAGNALBÒ

*Proposta aggiuntiva*

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«g) Occorre determinare espressamente i mezzi finanziari certi e le istituzioni, pubbliche e private, tenute alla erogazione dei finanziamenti».

6.

MAGNALBÒ

## ALLEGATO 3

**Proposta di parere alternativo**

La Commissione,

considerato che:

la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale per il dramma antico è positiva perchè consente l'applicazione delle norme di diritto privato e comporta quindi uno snellimento ed una semplificazione delle procedure gestionali, ma lo schema di decreto legislativo opera paradossalmente nella direzione di una sostanziale statalizzazione in quanto il Governo nazionale esprime la maggioranza in consiglio di amministrazione (3 componenti su 6, di cui 1 il Presidente esprime voto doppio); è un ente il cui Presidente viene nominato con atto sovrano del Ministro per lo spettacolo senza sentire il parere nemmeno consultivo della regione Sicilia e del comune di Siracusa; è un ente che dipende in tutto e per tutto dal Governo nazionale;

nella formazione dello schema di decreto legislativo vi è stata una gestione centralista e statalista in quanto non sono stati sentiti gli organi dell'INDA, nonchè le istituzioni pubbliche e private che hanno dato finora un contributo sostanziale alla vita di tale istituto ed è stato negato il confronto su tale tema con tutti i soggetti e le istituzioni interessate;

restano fuori dal Consiglio di Amministrazione i soci dell'INDA «azionisti morali» dell'Istituto fin dalla sua costituzione, nonchè custodi della sua continuità storico-artistica;

regione, provincia e comune, le tre istituzioni che hanno consentito all'istituto di vivere, vengono messe in un angolo nonchè nell'impossibilità di incidere sulla vita dell'ente. I loro contributi sono previsti tra quelli «eventuali» che le pubbliche istituzioni possono elargire all'Istituto ignorando che la regione Sicilia con apposita legge ha istituito un finanziamento ordinario a favore dell'Istituto medesimo;

a Siracusa vengono negate la sede legale e la sede amministrativa di un istituto nato dalla sua storia e radicato nel suo territorio, dal momento che attraverso questo provvedimento si vedono irrevocabilmente posizionati altrove i suoi centri decisionali ed i suoi interessi; nello schema di decreto non si fa alcun riferimento alla scuola di teatro «Giusto Monaco»;

fra le finalità non viene posta alcuna preminenza alle attività che si svolgono presso il Teatro Greco di Siracusa che anzi viene citato quasi come elemento residuale;

la regione Siciliana che ha sostenuto finanziariamente in misura preminente l'Istituto fino ad oggi, ha visto disconosciuto il proprio ruolo

a partire dall'inizio dell'iter. Infatti il Presidente della regione Siciliana avrebbe dovuto essere convocato alla seduta del Consiglio dei Ministri che ha approvato questo provvedimento, il che non è avvenuto e tale grave inadempienza potrebbe invalidare questo provvedimento sotto il profilo costituzionale;

la regione Siciliana ha visto altresì marginalizzato il proprio ruolo nell'ambito della costituzione e dell'attività della costituenda fondazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni irrinunciabili:

a) che il nome dell'istituto sia modificato nel modo seguente «Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa»;

b) che la sede legale e la sede amministrativa ed operativa siano stabilite a Siracusa;

c) che la primaria finalità della fondazione deve essere il mantenimento della linea operativa culturale che ha visto l'INDA produrre il ciclo biennale di rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa, affiancando un'attività di divulgazione teatrale di altri siti archeologici nel Mediterraneo e una costante attività scientifica svolta attraverso pubblicazioni e convegni;

d) che l'attività della scuola intitolata a Giusto Monaco, consolidata in oltre un decennio al punto di rappresentare un'entità autonoma e specifica nell'ambito della realtà teatrale italiana, deve essere espressamente prevista tra le finalità della fondazione e non ricompresa implicitamente tra le varie attività;

e) che il consiglio di amministrazione sia composto da:

il Presidente nominato con decreto Presidente del Consiglio, tra i cittadini italiani di chiara fama e di prestigio internazionale nel campo degli studi applicativi e del teatro su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, udito il Presidente della Regione Siciliana, con l'osservanza delle modalità fissate negli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

due consiglieri rispettivamente designati uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro dei Beni culturali e ambientali, entrambi di chiara fama e prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico;

da un consigliere, designato dalla conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

da un consigliere designato dalla Regione Siciliana;

da un consigliere designato dal Comune di Siracusa;

da un consigliere designato dalla Provincia Regionale di Siracusa;

da un consigliere designato dall'assemblea dei soci dell'INDA;  
prevedere la partecipazione in seno allo stesso Consiglio di  
soggetti privati finanziatori.

GARRA, FRATTINI

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante la trasformazione in fondazione dell'ente pubblico istituto nazionale per il dramma antico in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59**

La Commissione,

considerato che:

l'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 assegna al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;

tra detti enti, alla lettera b) dello stesso comma 1, si indicano «gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, nonché gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato operanti, anche all'estero, nel campo della promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale»;

attraverso tale riordino si possono porre le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti dell'intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;

per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli che operano nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente ed unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica in campo culturale;

tra i principali elementi di novità, volti a favorire efficienza e qualità nelle attività svolte, sono da segnalare:

a) la scelta della trasformazione degli Enti in fondazioni, avendo individuato in questa particolare forma giuridica la forma più adatta agli obiettivi che si vogliono raggiungere;

b) la semplificazione degli organi di gestione e la separazione tra la gestione e la direzione culturale con la creazione di due organi distinti;

l'Istituto Nazionale per il dramma antico dal 1913, anno della sua fondazione, ha svolto una significativa e qualificatissima attività culturale, pur nelle difficoltà che ne hanno caratterizzato la storia, è stato inserito tra gli enti pubblici («enti culturali e di produzione artistica») nella tabella VII della legge n. 70 del 1975, con la legge n. 248 del 1978;

il decreto si propone con la trasformazione dell'INDA in Fondazione di rilanciarne le attività, esaltandone il ruolo di coordinamento a livello nazionale delle attività del Teatro classico, greco e latino, e nel

contempo di riordinare i suoi organi di gestione e di direzione culturale, rendendoli più adeguati alle finalità dell'Istituto.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* è opportuno che nella sede operativa di Siracusa si ricomprenda anche la sede amministrativa;

*b)* tra le attività in cui la nuova Fondazione subentra alla vecchia INDA deve essere indicata la scuola di teatro «Giusto Monaco», pur lasciando questa materia aperta ai successivi interventi di riordino al sistema di formazione degli operatori teatrali;

*c)* si deve prevedere nel Consiglio di Amministrazione la possibilità di una rappresentanza di soci privati, in particolare i soci dell'Istituto che sottoscrivano congiuntamente una o più quote della Fondazione;

*d)* tra i due Consiglieri designati dai Ministri dell'Università e della Ricerca Scientifica e dei Beni Culturali ed Ambientali si deve indicare almeno una personalità di chiara fama e di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

64<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(2971) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del decreto-legge, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

**(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamento alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 4.9, trasmesso dalla Commissione di merito. Tuttavia ritiene che dall'eventuale modifica dovrebbe conseguire un intervento di coordinamento sul termine previsto dallo stesso articolo 4, comma 5, relativo alla trattazione del ricorso nel merito.

Il senatore BESOSTRI considera invece non necessario tale coordinamento normativo e osserva che la decisione nel merito fa comunque venir meno, secondo la normativa vigente, l'effetto del provvedimento cautelare.

Dopo una ulteriore discussione sul rilievo formulato dal relatore, si conviene di rimettere a quest'ultimo una valutazione di opportunità circa la segnalazione da lui stesso sollecitata quanto all'esigenza di coordinamento tra i due termini.

**(2491) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

**(2597) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente Lino DIANA sostituisce il senatore Maggiore nella funzione di relatore e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

**(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente Lino DIANA sostituisce il senatore Magnalbò nella funzione di relatore e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

**(2743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Commissione consente.

**(2872) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente Lino DIANA riferisce alla Sottocommissione in sostituzione della relatrice designata Dentamaro: illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere.

**(2943) *Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su conforme avviso del relatore MUNDI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere non ostativo.

**(2911) *Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

**(2975) *VEGAS ed altri - Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI dichiara la sua perplessità sulla disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, che potrebbe dar luogo ad una sorta di espropriazione senza alcuna garanzia, anche a danno di soggetti privati.

Il relatore ANDREOLLI condivide l'obiezione del senatore Besostri.

Su proposta del presidente Lino DIANA, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

**(DOC. XXII, n. 39) SALVATO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*  
(R162 000, C08<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

**(DOC. XXII, n. 41) DE LUCA Athos ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»*  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame congiunto)  
(R162 000, C08<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

In assenza del relatore designato MAGGIORE, l'esame dei documenti in titolo è rinviato ad altra seduta.

**(377) PAPPALARDO ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

**(391) MICELE ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

**(435) WILDE e CECCATO.** – *Disciplina per il rilancio del turismo*

**(1112) COSTA ed altri.** – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

**(1655) GAMBINI ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

**(1882) POLIDORO ed altri.** – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

**(1973) DE LUCA Athos.** – *Carta dei diritti del turista*

**(2090) DEMASI ed altri.** – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

**(2198) TURINI ed altri.** – *Legge quadro sul turismo*

(Parere su testo unificato alla 10<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato MAGNALBÒ, l'esame dei disegni di legge è rinviato a una seduta successiva.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998

**93<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Senatore*  
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**(2971) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un provvedimento di urgenza finalizzato a consentire il mantenimento in bilancio di somme relative alle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. In particolare, l'articolo 1 proroga di un ulteriore anno il mantenimento in bilancio di alcune somme, già previsto, in deroga alla vigente normativa contabile, dalla legge n. 86 del 1997, mentre l'articolo 2 prevede la possibilità di impegnare, negli esercizi successivi, le somme stanziare sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del consiglio e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997. Con riguardo a tale ultima disposizione, occorre sottolineare la illimitata estensione della deroga rispetto alla vigente normativa di contabilità, in quanto non viene precisato neppure entro quale esercizio finanziario potranno continuare ad essere impegnate le somme in questione. Sarebbe inoltre opportuno esplicitare l'unità previsionale di base alla quale il capitolo citato si riferisce.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare circa l'opportunità di restringere la portata della deroga prevista dall'articolo 2, che, a suo avviso, potrebbe essere ridotta a due anni.

Il senatore MARINO sottolinea che, trattandosi di spese di natura corrente, appare preferibile limitare ad un solo esercizio finanziario la possibilità di impegnare somme stanziata nel precedente esercizio.

Il presidente MORANDO fa presente che la necessità di prevedere una deroga alla normativa generale di contabilità sul mantenimento in bilancio di somme con riguardo agli stanziamenti in questione deriva dall'estrema complessità delle procedure di spesa relative alle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. Alla luce di tali considerazioni, dichiara di concordare con la proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la deroga alla normativa contabile prevista dall'articolo 2 sia limitata a due soli esercizi finanziari.

**(1355) MEDURI E BRIENZA: Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali**

**(1410) VERALDI ed altri: Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali**

**(1899) LO CURZIO: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace**

**(2105) RUSSO SPENA: Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali**

**(2411) CENTARO ed altri: Modifiche all'organizzazione e alla competenza del giudice di pace**

**(2641) BRUNO GANERI ed altri: Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace**

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato: esame e rinvio. Richiesta al Governo di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del testo unificato di vari disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzati a modificare la disciplina relativa all'organizzazione e alle competenze dei giudici di pace. Per quanto di competenza occorre segnalare l'articolo 2 (che prevede aumenti di organico relativi al personale di cancelleria), l'articolo 4 (che prevede l'inquadramento in ruolo dei messi di conciliazione non in servizio presso le amministrazioni comunali) e gli articoli 5 e 7 (concernenti i compensi da attribuire ai giudici di pace e ai coordinatori). In proposito, si pone il problema di verificare la congruità della quantificazione dell'onere per il bilancio dello Stato derivante da tali disposizioni, che la clausola di copertura di cui all'articolo 8 valuta in lire 11,8 miliardi annui circa. Occorre quindi acquisire il parere del Tesoro sul punto ovvero deliberare di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato. In ogni caso, la clausola di copertura andrebbe riformulata con trasferimento al triennio 1998-2000 ed occorrerebbe acquisire elementi di valu-

tazione dal Tesoro circa la sufficienza degli aumenti dei diritti di notificazione per la copertura dell'onere a partire dal secondo anno.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MARINO, dopo aver dichiarato di concordare con il relatore circa l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria con riferimento al triennio 1998-2000, si sofferma sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 4, concernente l'inquadramento in ruolo dei messi di conciliazione non in servizio presso le amministrazioni comunali, sottolineando che sarebbe opportuno indicare una data certa per l'individuazione dei soggetti ai quali la disposizione si riferisce, per evitare che il riferimento alla data di entrata in vigore della legge consenta un'applicazione impropria della norma. Esprime quindi alcune perplessità sugli articoli 5 e 7, che potrebbero porsi in contrasto con la normativa generale vigente nel pubblico impiego. Dichiara infine di concordare con la proposta di richiesta di relazione tecnica, purchè sia raccomandata al Governo una sollecita trasmissione di quest'ultima, onde consentire la prosecuzione dell'iter del testo in titolo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, raccomandandone la trasmissione in tempo utile per una sollecita prosecuzione dell'iter parlamentare dello stesso.

**(2782) Emendamenti al disegno di legge: *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge in materia di incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate, sul quale la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere nelle sedute del 7 ottobre e 16 dicembre 1997.

Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 6.2 e 10.1, che possono determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Segnala inoltre l'emendamento 2.1, su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni di carattere finanziario. Infine, il parere sull'emendamento 8.1 può essere di nulla osta a condizione che le modifiche da esso introdotte siano coordinate con la clausola di copertura. Al riguardo, precisa che l'approvazione di tale emendamento consentirebbe di far slittare il finanziamento del fondo di produttività collettiva per il 1997 al 1998, in linea con la soppressione della copertura per il 1997 conseguente all'emendamento 10.2 su

cui la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta, segnalando che esso recepisce la condizione precedentemente posta sul testo del disegno di legge.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 6.2 e 10.1, che comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con riguardo all'emendamento 8.1 dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 6.1 e 10.2.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 6.2 e 10.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 8.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla conseguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria.

***(2491) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia cinematografica con Cuba. Per quanto di competenza, occorre segnalare che la clausola di copertura finanziaria si riferisce al triennio 1997-1999, il che è consentito dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Si tratta peraltro di verificare se, in considerazione della natura delle spese in questione (che riguardano prevalentemente compensi e missioni), sia opportuno riformulare la clausola di copertura trasferendo la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1998.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore e propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Il senatore MARINO sottolinea che gli oneri in questione dovrebbero trovare copertura nelle unità previsionali di base del Ministero degli esteri relative allo svolgimento di missioni, anziché mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nel fondo speciale di parte corrente.

Il senatore AZZOLLINI rileva che l'accordo in questione prevede alcune agevolazioni fiscali, che non risultano quantificate nella relazione tecnica.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che le agevolazioni fiscali in questione sono subordinate al vincolo della reciprocità, per cui non si determinano variazioni di gettito da assoggettare alla copertura.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

***(2597) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia culturale e scientifica con il Brasile. Per quanto di competenza, si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 2491.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 ed in lire 421 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

***(2689) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia culturale e scientifica con l'Uzbekistan. Per quanto di

competenza si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 2491.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 561 milioni per l'anno 1998, in lire 540 milioni per l'anno 1999 ed in lire 561 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

***(2743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia culturale e scientifica con l'Etiopia. Per quanto di competenza si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 2491.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

**(2872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo in materia culturale e scientifica con la Georgia. Per quanto di competenza si richiama alle considerazioni svolte con riguardo al disegno di legge n. 2491.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 ed in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

**(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre 1997.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare l'esame anche allo scopo di acquisire il parere del Tesoro. In particolare, era stato rilevato che la non applicazione (prevista dal comma 1) ad una serie di organizzazioni dei commi 40 e seguenti dell'articolo 1 della legge collegata alla finanziaria per il 1996 determina una deroga alle modalità che in quella sede erano state introdotte per le contribuzioni a favore di enti ed associazioni, nonchè alla riduzione del 20 per cento dei finanziamenti per gli anni 1996, 1997 e 1998. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la deroga alla disciplina di cui alla legge n. 549 del 1995 non determina problemi di copertura finanziaria, in quanto le somme assegnate agli enti ed istituti in

questione risultano decurtate del 20 per cento, come previsto nelle disposizioni richiamate dal relatore. Osserva quindi che la clausola di copertura finanziaria dovrebbe essere riformulata sostituendo il riferimento al capitolo 6856 con quello alla corrispondente unità previsionale di base.

Il senatore VEGAS sottolinea che la deroga al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, prevista nell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, determina il venir meno della riduzione del 20 per cento degli stanziamenti in questione, con conseguente necessità di idonea copertura finanziaria.

Il presidente MORANDO propone di eliminare il riferimento al comma 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppresso il riferimento al comma 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

**(2943) Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge, già approvato dalla Camera, che autorizza l'erogazione di contributi per la partecipazione in organismi finanziari internazionali. Al riguardo, precisa che in sede di esame alla Camera sono state recepite le condizioni poste sul testo originario del disegno di legge dalla Commissione bilancio relativamente alla utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale del Ministero degli affari esteri e di limitazione della utilizzazione della Tabella C della legge finanziaria esclusivamente per i contributi già autorizzati con legge. Osserva in proposito che i finanziamenti demandati alla Tabella C sono quelli di carattere permanente il cui importo viene definito annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria. Nel caso di specie, l'importo dei contributi è invece definito in sede internazionale e, pertanto, il rinvio alla legge finanziaria ed in particolare alla Tabella C non appare congruo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che la formulazione originaria dell'articolo 8, proposta dal Governo, era finalizzata a semplificare la procedura di erogazione dei finanziamenti in questione. Il meccanismo introdotto dalla Camera dei deputati determina invece un ulteriore aggravamento delle procedure attualmente vigenti, rendendo necessaria l'approvazione di due provvedimenti legislativi per la determinazione degli importi da corrispondere agli organismi finanziari considerati nel disegno di legge. Alla luce di tali considerazioni, propone di ripristinare il testo originario dell'articolo 8, in mancanza di che appare preferibile la soppressione della norma.

Il presidente MORANDO, pur concordando con il rilievo del relatore concernente la utilizzazione della Tabella C, ritiene che il testo approvato dalla Camera non presenti problemi di copertura finanziaria e propone pertanto di esprimere su di esso parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie tale proposta.

**(1456 e 1616-A) MANZI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (n. 1456); SALVI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (n. 1616)**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamento: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il testo, già approvato dalla Commissione difesa in sede referente, recepisce le condizioni poste nel parere reso dalla Sottocommissione lo scorso 4 febbraio 1997. Successivamente, i disegni di legge sono stati assegnati in sede deliberante e nuovamente esaminati dalla Sottocommissione in data 7 ottobre 1997. L'emendamento 2.1 del relatore presso la Commissione di merito è finalizzato a recepire la condizione posta in tale ultimo parere e su di esso appare, pertanto, opportuno esprimere parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame )

Su richiesta del sottosegretario CAVAZZUTI il seguito dell'esame è rinviato a una successiva seduta.

**(377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2198) Emendamento al testo unificato del disegno di legge: Riforma della legislazione nazionale del turismo**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su emendamento: esame e rinvio)

Riferisce il presidente MORANDO, ricordando che la Sottocommissione ha esaminato il testo unificato recante disposizione di riforma della legislazione nazionale del turismo nella seduta del 16 dicembre 1997 formulando parere contrario sull'articolo 2, comma 6, che istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione dell'offerta turistica, in ragione delle modalità di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 9. L'accantonamento di parte capitale del fondo speciale del Ministero dell'industria non reca infatti disponibilità sufficienti alla copertura degli oneri previsti.

È pervenuto successivamente un emendamento del relatore presso la Commissione di merito che riformula l'articolo 9, limitando la spesa

agli anni 1999 e 2000 e ponendo la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento del Ministero del tesoro. Su tale emendamento può essere espresso parere di nulla osta e, in caso di approvazione, verrebbero meno le ragioni del parere contrario già formulato sul testo unificato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento in esame, sottolineando che le risorse finanziarie da esso utilizzate risultano preordinate a diverse finalizzazioni. Fa presente quindi che l'avviso contrario è motivato anche dall'entità delle risorse utilizzate.

Il senatore FERRANTE osserva che l'entità delle risorse utilizzate per la copertura è giustificata dalla rilevanza del testo in esame, che si propone una revisione complessiva della legislazione nazionale sul turismo. Fa presente inoltre che il testo unificato recepisce iniziative provenienti da tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore MARINO invita il Governo a formulare una proposta alternativa di copertura finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver formulato riserve su alcune disposizioni contenute nel testo unificato in esame, esprime perplessità sull'idoneità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alla prevista trasformazione dell'ENIT in società per azioni e alla norma di cui all'articolo 7. Sarebbe inoltre opportuno, anche alla luce delle considerazioni esposte dal rappresentante del Governo, richiedere alla 6<sup>a</sup> Commissione un parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'emendamento in esame.

Il senatore FERRANTE ribadisce la notevole importanza del provvedimento ed invita il senatore Azzollini a valutare l'opportunità di non consultare la 6<sup>a</sup> Commissione sull'utilizzo in difformità.

Il senatore AZZOLLINI aderisce all'invito rivolto dal senatore Ferrante, ma ritiene comunque preferibile rinviare l'esame dell'emendamento, allo scopo di approfondirne le implicazioni finanziarie.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 14*

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 18).

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,  
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G.G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (2983).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2898).
- SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
  - SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
  - BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
  - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
  - CAMO ed altri. - Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
  - CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
  - BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
  - BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa*

- tiva dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*) (2692).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
  - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
  - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*) (1668-bis).
  - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 8,30 e 15*

### *In sede referente*

- I. Esame del disegno di legge:
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2570).
  - SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
  - e della petizione n. 167 ad essi attinente.

### *In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2782).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*) (2625).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192).

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 15,30*

**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Votazione per la elezione di un Vice Presidente.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Proposta di sopralluogo nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal recente terremoto.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto concernente modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale (n. 195).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 57).

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. - Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PEDRIZZI ed altri. - Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
  - FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
  - PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
  - GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
  - ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
  - BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
  - LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
  - RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
  - MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
  - DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
  - CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FORCIERI ed altri. - Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (1134).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- PREIONI. - Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previ-

denza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
  - BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle risorse da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 1708 della Tabella 19 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1998 (n. 197).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 14,30*

Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 8,30*

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria» (n. 193).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 15 gennaio 1998, ore 13,30*

Comunicazioni del Presidente.

Esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

